



Orizzonte Pensioni

**Pensione obbligatoria
Pensione complementare**
Un manuale operativo

**FUNZIONE
PUBBLICA**



Ge ren ze

ideato e prodotto da

FP CGIL

www.fpcgil.it

a cura di

Antonio Marchini

Camillo Linguella

progetto grafico e impaginazione

Redesign Comunicazione • Bologna

www.redesignlab.it

© FP CGIL 2015

Rilasciato con licenza CC 4.0

Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate

CC BY-NC-ND

<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>

Per quesiti e informazioni :

linguella@fpcgil.it (per la pensione complementare)

marchini@fpcgil.it (per la pensione obbligatoria)

(Orizzonte Pensioni))

Pensione obbligatoria
Pensione complementare
Un manuale operativo

**FUNZIONE
PUBBLICA**



In di ce

Premessa

Cenni Storici

Le gestioni previdenziali

Contributi obbligatori

Lavoratori dipendenti privati
Lavoratori dipendenti pubblici
Accreditamento sistema retributivo
Lavoratori parasubordinati
Recupero dei vuoti assicurativi

L'estratto contributivo

Contributi volontari

I requisiti
L'importo

Contributi figurativi

Contributi da riscatto

Periodi riscattabili
La domanda
Modalità di versamento dei contributi dovuti

Totalizzazione dei contributi

Le prestazioni
La domanda
Differenze con la ricongiunzione
L'importo

La ricongiunzione

La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art. 1 L.29/1979)
La ricongiunzione di periodi accreditati nel FPDL presso altri fonti (art.2 L.29/1979)
La ricongiunzione di periodi assicurativi da e verso le casse di previdenza dei liberi professionisti (Legge 45/1990)
L'onere di ricongiunzione
Il pagamento
La domanda
Il trasferimento dei contributi presso il FPLD

Il limite minimo per l'accredito dei contributi

Maggiorazioni dell'anzianità contributiva

La pensione di vecchiaia

Regime retributivo o misto (inizio assicurazione prima del 1° gennaio 1996).

Requisito di età
Eccezioni
Diversità per le lavoratrici pubbliche
Requisito di contribuzione
Requisito di cessazione del rapporto di lavoro
La decorrenza

Regime contributivo (inizio assicurazione previdenziale dopo il 31 dicembre 1992)

Requisito di età
Requisito di contribuzione
Requisito di cessazione del rapporto di lavoro
Requisito d'importo
La decorrenza

Opzione donna

Gli effetti della decurtazione

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna

Pensione di vecchiaia

Età anagrafica richiesta

La pensione anticipata

Requisito di età

La penalizzazione

La misura

Sospensione della penalizzazione

Requisiti contributivi

Pensione anticipata con almeno 63 anni di età

La speranza di vita

Pensione anticipata per lavori usuranti

Le Attività Lavorative Usuranti

Il periodo minimo di attività

L'Età Pensionabile nei lavori usuranti

Lavoratori notturni

La decorrenza

La Domanda

La documentazione

I due sistemi di calcolo della pensione

Sistema retributivo

A chi si applica

Il Sistema misto

Come si determina

Lavoratori dipendenti pubblici

Il sistema contributivo

A chi si applica

L'opzione

Il calcolo della prestazione

Coefficienti di trasformazione

Trattenimento in servizio dipendenti pubblici

L'abolizione del trattenimento in servizio

Casi di esclusione i medici

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

La pensione per:

Vigili del fuoco

Polizia penitenziaria

Corpo forestale dello stato

La Pensione di Vecchiaia

La pensione di anzianità

Trattamenti di invalidità

La pensione di inabilità

Il diritto

La prestazione

Inabilità civile

L'assegno di invalidità

La durata dell'assegno

La revisione

L'Importo

Integrazione al minimo

La trasformazione in pensione di vecchiaia

La compatibilità con la prestazione di attività lavorativa

Trattamento ai superstiti

Dipendenti pubblici

Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro
Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte
Calcolo della prestazione
Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa
La domanda
Calcolo
Incompatibilità
Causa di servizio

La pensione ai superstiti

I beneficiari
Norma antibadante
L'importo
Cause di cessazione
Indennità per morte
Indennità una-tantum

La pensione privilegiata

Il diritto

Supplemento di pensione

Condizioni
Il termine Breve
Assegno di invalidità

Pensione supplementare

La maggiorazione sociale

L'assegno sociale

L'importo

La social card

Le prestazioni economiche in favore dei disabili

I trattamenti
La domanda
Pensione di inabilità per i disabili
Requisiti
La domanda
L'assegno mensile per i disabili
Opzione
Indennità di accompagnamento per i disabili
Requisiti
Esclusioni
Indennità di frequenza per ragazzi/e disabili
Aventi diritto
Ciechi
Sordi
Deduzioni e detrazioni fiscali per disabili e invalidi civili

Cumulo pensioni e redditi

Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di vecchiaia o di anzianità
Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con l'assegno ordinario di invalidità
Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con le Pensioni di invalidità
Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con la Pensione di Inabilità
Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con la Pensione di Reversibilità

La previdenza complementare

“La Busta arancione” ovvero “La mia Pensione”

Le principali norme che disciplinano la previdenza complementare

Le forme di previdenza complementare

Il Fondo Pensione negoziale

Organi del Fondo pensione:

Spese per la gestione del Fondo

La previdenza complementare per i pubblici dipendenti

Il TFR/TFS

Bonususcita

Indennità premio fine servizio

Indennità di anzianità

Trattamento di fine rapporto

Figuratività del Tfr

Opzione alla previdenza complementare

Opzione alla previdenza complementare per gli assunti prima del 2001.

Per gli assunti dall'1.1.2001

La contribuzione

Dipendenti già in servizio al 31.12.2000

La gestione finanziaria

Asset allocation strategica

I comparti di investimento

Le prestazioni

Anticipazione

Riscatto

Trasferimento

La pensione complementare (rendita)

Il calcolo della Rendita

Normativa e Accordi di riferimento della Previdenza complementare nel Pubblico Impiego

Il Fondo pensione Complementare Perseo Sirio

Destinatari

Comparti interessati

Altri Destinatari

Il regime fiscale

TFR

La tassazione delle prestazioni

TABELLE ESEMPLIFICATIVE

Pensione di anzianità

ALLA SEDE DI

NOME

CODICE FISCALE

A

CITTADINANZA

Pre mes sa

Maria Concetta Basile

Segretaria FP CGIL Nazionale

La previdenza in pillole **Manuale operativo** **per le RSU e i delegati**

I risultati ottenuti nell'ultima tornata elettorale hanno confermato il primato, la forza e la vitalità della FP CGIL, contemporaneamente è aumentata la nostra responsabilità nel dover offrire positivi risultati concreti alle lavoratrici e ai lavoratori. Uno dei "campi di battaglia" in cui pensiamo si debbano misurare le nostre delegate ed i nostri delegati è quello previdenziale.

La pensione oggi per le caratteristiche che ha acquisito non è una cosa disgiunta e conseguenza automatica del rapporto di lavoro ma, va costruita e pianificata, facendo scelte giuste e consapevoli.

Noi pensiamo che le Rsu e i delegati debbano affiancare i lavoratori e le lavoratrici nell'arduo percorso di pianificazione della pensione, di conoscere quale sarà il suo *tasso di sostituzione*, cioè il rapporto fra ultimo stipendio e primo rateo di pensione, di vedere se questo sarà sufficiente per vivere adeguatamente oppure serve un'integrazione pensionistica e in tal caso aiutarli a scegliere la forma complementare più confacente.

Per questo abbiamo pensato di fornire a tutti un agile e-book sulla pensione obbligatoria e su quella complementare dove sono indicati i principi base.

Per gli approfondimenti c'è l'apposita sezione "Previdenza" sul sito della Funzione Pubblica Cgil (www.fpcgil.it) e comunque ci siamo personalmente per seguirvi ed aiutarvi.

In pratica adempiamo anche ad un obbligo legislativo eluso dal Governo che dovrebbe essere attore principale.

La "legge Fornero" sulle pensioni, meglio chiamarla così e non riforma, perché le riforme stanno a significare un miglio-

(8) Orizzonte pensioni

mento della situazione precedente, ha cambiato in peggio il panorama pensionistico, compromettendo, secondo noi, un diritto costituzionalmente garantito (art. 38 della Costituzione).

La sostenibilità viene perseguita attraverso l'allungamento dell'età lavorativa mentre l'adeguatezza con la previdenza complementare. Questi semplici elementi a causa della crisi, o servendosi di questa come alibi, hanno fatto sì che si producesse legislazione in cui non sempre è facile districarsi.

Il mondo della previdenza rimane comunque un mondo pressochè sconosciuto. Ne era consapevole perfino la "Fornero" che al comma 29 dell'art. 24 del cosiddetto Decreto Salva Italia, stabilì che il Ministero del Lavoro e l'INPS dovessero farsi carico di una campagna di educazione previdenziale. Poco o niente è stato fatto in questo senso.

In definitiva la FP CGIL ricerca e realizza, non solo la cura e la tutela del rapporto di lavoro sia nella contrattualità che nel suo svolgimento, ma vuole anche essere di ausilio per tutti gli aspetti previdenziali. Fornire gli elementi di conoscenza per stabilire la probabile pensione INPS - gestione dipendenti pubblici - e sulla base di questi valutare, con cognizione di causa, l'utilità della pensione complementare e la convenienza ad aderire, per esempio, al Fondo Perseo Sirio.

Cenni Storici

Il sistema previdenziale pubblico affonda le proprie radici alle origini nella storia unitaria d'Italia: nel 1898 viene fondata la Cassa Nazionale di Previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, su base volontaria.

La prima metà del secolo scorso vede l'attuazione di numerosi interventi a sostegno del lavoro dipendente, dall'obbligatorietà dell'adesione alla Cassa Nazionale di Previdenza, che diventa nel 1933 l'INPS (*Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale*), all'introduzione dell'indennità di licenziamento – l'attuale TFR – degli assegni familiari e della pensione di reversibilità per i superstiti.

Dopo la guerra si stabilisce anche la ripartizione dei contributi versati con 2/3 a carico del datore di lavoro e di 1/3 a carico del lavoratore e, a seguito dell'inflazione bellica e della conseguente perdita di potere d'acquisto delle pensioni, il passaggio dal sistema di capitalizzazione al sistema a ripartizione.

Lo sviluppo economico post bellico consente una politica previdenziale più ampia, con interventi economici e normativi a favore dei pensionati: tredicesima mensilità, trattamento minimo di pensione, si introduce la pensione di anzianità connessa al versamento di 35 anni di contributi, indipendentemen-

te dall'età anagrafica.

La crisi economica e demografica che inizia a manifestarsi dalla fine degli anni 80' impone una revisione del sistema pensionistico e, a partire dal 1992, viene avviato un riordino del sistema previdenziale dei lavoratori pubblici e privati, eliminando le normative speciali allora vigenti in favore dei dipendenti pubblici, configurando l'attuale sistema che può essere definito misto, con:

- la previdenza obbligatoria di base (cosiddetto primo pilastro);
- la previdenza complementare (cosiddetto secondo pilastro) costituita dai fondi pensione che hanno il compito di integrare la pensione di base;
- la previdenza integrativa individuale (cosiddetto terzo pilastro) costituita dalle polizze vita previdenziali o dai piani di accumulo dei fondi comuni di investimento.

Da allora si sono susseguiti interventi di riforma del sistema pensionistico:

- D.Lgs 503/1992 (riforma Amato che ha attuato un graduale incremento dell'età pensionabile);
- L. 335/1995 (riforma Dini che ha introdotto il sistema di calcolo contributivo);
- L.449/1997 (riforma Prodi che ha accelera-

(10) Orizzonte pensioni

to la fase transitoria di aumento degli anni necessari per pensione di anzianità);

- L.243/2004 (riforma Maroni che ha allungato l'età pensionabile - cosiddetto "scalone" -);
- L.247/2007 (riforma Prodi che ha rivisto i requisiti per il diritto alla pensione, superando lo "scalone" e introducendo il sistema delle quote);
- L.122/2010 (riforma Sacconi) che ha modificato la decorrenza della pensione con la cosiddetta "finestra mobile" dopo 12 mesi dalla maturazione del diritto, ha previsto un immediato innalzamento dell'età per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti dei settori pubblici e ha introdotto l'adeguamento alle speranze di vita dei requisiti dell'età anagrafica per il diritto alla pensione;
- L.11/2011 (che ha ulteriormente allungato le finestre di uscita per le pensioni di anzianità);
- L.148/2011 (che ha anticipato l'innalzamento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia per le lavoratrici del settore privato.

Infine la cosiddetta riforma Fornero, con la Legge 214/2011 che ha:

- sancito il passaggio al sistema di calcolo contributivo per le pensioni;
- innalzato l'età per la pensione di vecchiaia
- eliminato sostanzialmente le pensioni di anzianità, introducendo la pensione "anticipata" ma con penalizzazioni;

- abolito le finestre mobili;
- previsto misure, quali la limitazione dell'adeguamento delle pensioni su cui è intervenuta la sentenza della Consulta n. 70/15 ecc.;
- La previdenza obbligatoria è una galassia ancora popolata da enti e regole e prestazioni non omogenee, destinati ai diversi settori professionali esistenti nel mondo del lavoro. In questa guida tratteremo principalmente le norme relative ai lavoratori dipendenti inseriti nella gestione INPS e nell'ex INPDAP.

Le gestioni previdenziali

L'ordinamento previdenziale prevede che i lavoratori – sia pubblici sia privati – siano iscritti obbligatoriamente ad una forma assicurativa previdenziale. Nel nostro paese esistono 5 forme assicurative di previdenza, con differenze fra le prestazioni e i sistemi di calcolo della pensione.

Le due principali forme di assicurazione obbligatoria sono:

- AGO-INPS, cui sono iscritti i lavoratori dei settori privati;
- Ex INPDAP i cui iscritti sono i lavoratori pubblici.

Nell'AGO-INPS sono presenti alcune gestioni previdenziali:

- Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPDL) al quale sono iscritti la generalità dei lavoratori dipendenti esclusi quelli pubblici. In questo ambito vi sono categorie di lavoratori con particolari normative previ-

denziali, tra queste citiamo:

- a. I soci di enti cooperativi;
 - b. Gli apprendisti;
 - c. I lavoratori domestici;
- Gestione separata per i lavoratori indipendenti e parasubordinati come, ad esempio, le Collaborazioni Coordinate e Continuative).

L'Ex INPDAP è una forma esclusiva dell'AGO e nella quale sono previste alcune gestioni:

- Dipendenti dello Stato e delle aziende autonome dello Stato (ex CTPS);
- Dipendenti degli Enti Locali e della Sanità Pubblica (ex CPDEL);
- Cassa pensioni sanitari (ex CPS);
- Cassa pensioni insegnanti asili nido e scuole parificate (ex CPI);
- Cassa pensioni ufficiali giudiziari (ex CPUG).

Contributi obbligatori

Il sistema previdenziale Italiano è definito a ripartizione, vale a dire che i contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro consentono di finanziare il sistema e di erogare la pensione a chi è già pensionato (sistema retributivo). Con le riforme che sono state attuate nel corso degli anni, a questo sistema si è aggiunto il metodo a “capitalizzazione” proprio del sistema previdenziale contributivo, con il quale la pensione che vie-

ne percepita è strettamente connessa al numero ed al valore individuale dei contributi versati durante la vita lavorativa.

La contribuzione obbligatoria è costituita dalla retribuzione complessivamente percepita che i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti a versare, sia per la parte a proprio carico sia per la parte a carico dei dipendenti ai quali viene trattenuta mensilmente dalla busta paga.

Lavoratori dipendenti privati

Per i lavoratori dipendenti privati in genere, la contribuzione è pari al 33% della retribuzione imponibile previdenziale (cioè al netto dei soli trattamenti di famiglia). Questa aliquota è ripartita tra il datore di lavoro e la-

voratore nelle misure del 23.81% e 9.19%. Differenza notevoli, in più o in meno, sono previste in relazione al settore di attività dell'impresa, al tipo di contratto del lavoratore (es. apprendisti, incremento occupazionale).

Lavoratori dipendenti pubblici

Per questi lavoratori, la contribuzione è pari al 32.65% per gli iscritti alle casse ex INPDAP, CPS, CPI, CPUG, di cui il 23.80% a carico del datore di lavoro e dell'8.85% per i lavo-

ratori. Per gli iscritti alla ex CTPS, l'aliquota è del 33% di cui il 24.20% a carico del datore di lavoro e 8.80% a carico del lavoratore.

Accreditamento sistema retributivo

Nel sistema retributivo il numero dei contributi da accreditare per la pensione è pari a quello delle settimane retribuite durante l'anno, a condizione che la retribuzione com-

plexiva risulti pari a 10440,00 euro annue (valore per il 2015). In caso contrario il numero delle settimane che viene accreditato è proporzionalmente ridotto.

.....

(AD ESEMPIO)

Se una persona percepisce una retribuzione mensile di 620 euro, alla fine dell'anno si vedrà accreditare 43 settimane di contributi e non 52. Infatti: lo stipendio annuo è pari a 8.060 euro, importo che viene diviso per il minimale contributivo settimanale (sempre valore del 2015) che è pari 200,76 euro. In sostanza in questo caso il lavoratore avrà maturato solo 10 mesi anziché 12.

.....

Lavoratori parasubordinati

Si tratta dei lavoratori che svolgono un'attività di collaborazione coordinata e continuativa i quali versano una contribuzione obbligatoria pari al 26% così suddivisa: 17.82% a carico del committente e 8.90% a carico del lavoratore, cui si deve aggiungere una maggiorazione dello 0.72% utile per finanziare la maternità e gli assegni familiari.

Anche nei rapporti di collaborazione occorre prestare attenzione al minimale contributivo che se inferiore a 324 euro il mese, comporta un accredito contributivo ridotto. Se, ad esempio, percepisce una retribuzione pari a 12.000 euro l'anno, su tale somma verserà il 26% e ai fini della pensione avrà maturato 10 mesi, anziché un anno intero.

Recupero dei vuoti assicurativi

Il lavoratore che si accorge, che in determinati periodi della sua vita lavorativa non sono stati versati i contributi non li perde automaticamente. La contribuzione obbligatoria, infatti, si prescrive nell'arco di 10 anni. Naturalmente dovrà documentare l'esistenza del rapporto di lavoro nei periodi scoperti,

tanto più che eventuali dichiarazioni rilasciate dal datore "ora per allora" non hanno alcun valore.

Passato questo periodo per recuperare un eventuale vuoto assicurativo non resta che utilizzare l'istituto del riscatto.

ESTRATTO CON

Prova

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



2318 P-31

2001
2002

5.959,1
2.592
10.80

L'estratto contributivo

L'estratto contributivo fotografa la vita assicurativa del lavoratore e della lavoratrice, dove sono indicati tutti i contributi da lavoro, figurativi, volontari, ricongiunti e riscattati.

L'estratto conto contributivo consente di verificare l'esattezza delle registrazioni e di segnalare tempestivamente eventuali discordanze o inesattezze. La contribuzione previdenziale si prescrive passato il termine di 5 anni e pertanto non possono più essere versate dal datore di lavoro.

Se il lavoratore è vicino alla pensione, può richiedere l'ECOCERT, cioè l'estratto conto certificativo: è un documento analitico che vale come certificato della posizione assicurativa.

Per richiedere l'estratto conto occorre accedere al sito dell'INPS digitando il codice fiscale per la richiesta del PIN.

A cominciare da settembre, l'INPS invierà ai

dipendenti degli Enti locali alcune centinaia di migliaia di lettere per verificare la correttezza dei versamenti contributivi previdenziali a loro attribuiti.

Successivamente, la "campagna di verifica della posizione assicurativa" interesserà l'intera categoria dei pubblici dipendenti: 3.500.000 tra lavoratori e lavoratrici, di cui 3.200.000 ancora in servizio e 300.000 che hanno lasciato il lavoro, ma non sono ancora in pensione.

Obiettivo della campagna dell'INPS è di fare in modo che la posizione assicurativa di ciascun lavoratore e ciascuna lavoratrice rifletta correttamente il lavoro svolto durante tutta la carriera professionale.

In ogni caso è consigliabile recarsi al patronato Inca della Cgil, presente in tutte le camere del lavoro delle città italiane e in alcuni paesi nel mondo.

Contributi volontari

L'istituto della prosecuzione volontaria consente ai dipendenti che hanno interrotto il rapporto di lavoro di continuare il versamento dei contributi con onere interamente a proprio carico. Questo vale, ad esempio, nei rapporti di lavoro a part-time, nel caso di interruzione del lavoro per aspettativa per motivi di famiglia, per i periodi di congedo per la formazione e così via.

Questi consentono di perfezionare i requisiti di assicurazione e di contribuzione necessari per raggiungere il diritto ad una prestazione pensionistica, e per incrementare l'importo del trattamento pensionistico a cui si avrebbe diritto, se sono già stati perfezionati i requisiti contributivi richiesti.

È possibile chiedere la prosecuzione volontaria anche in costanza di rapporto di lavoro nei seguenti casi:

- di sospensione del rapporto di lavoro per periodi non coperti (aspettativa per motivi di famiglia o altri);
- di formazione professionale, studio, ricerca finalizzati alla riqualificazione professionale;

- di non effettuazione dell'attività di lavoro all'interno di un rapporto di lavoro part-time di tipo orizzontale, verticale o ciclico;
- di astensione facoltativa per maternità oltre il sesto mese e tra il terzo e l'ottavo anno di età del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino, tra il terzo e l'ottavo anno di età del bambino, ad integrazione dei contributi figurativi;
- sospensione o interruzione del rapporto di lavoro previsti da specifiche norme di legge oppure disposizioni contrattuali successivi al 31 dicembre 1996 (ad esempio i congedi per formazione, congedi per gravi e documentati motivi familiari, aspettativa non retribuita per motivi privati o malattia, sciopero).

In questi casi non è necessaria la cessazione dell'attività lavorativa che resta, invece, condizione necessaria per l'autorizzazione negli altri casi.

I requisiti

Per ottenere l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, l'assicurato deve poter

far valere uno dei seguenti requisiti:

- almeno 5 anni di contributi (260 contributi

settimanali ovvero 60 contributi mensili) indipendentemente dalla collocazione temporale dei contributi versati;

- un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori subordinato;
- un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori a tempo parziale;
- un anno di contributi nei cinque anni precedenti la domanda per i lavoratori dipen-

denti su base stagionale, temporanea e discontinua, per i periodi successivi al 31 dicembre 1996 e per cui non stati versati contributi obbligatori o figurativi.

In assenza di contributi per 5 anni sono sufficienti 3 anni, purché presenti negli ultimi 5 anni precedenti la domanda.

In deroga a quest'ultimo requisito, in casi particolari è possibile far valere un requisito ridotto.

L'importo

L'INPS determina gli importi da versare

Contributi figurativi

Questa tipologia di contributi utili per la maturazione del diritto e della misura della pensione non costano al lavoratore in quanto l'onere è carico del fondo previdenziale al quale è iscritto.

Ai fini del calcolo della retribuzione annua pensionabile, per i periodi successivi al 31/12/2004, il valore da attribuire per ciascuna settimana è pari alla normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore.

La contribuzione figurativa è prevista nei seguenti periodi:

- di disoccupazione indennizzata (non utili per il diritto alla pensione di anzianità);
- di malattia e di infortunio (non utili per il diritto alla pensione di anzianità) entro il limite massimo di 1 anno e dieci mesi;
- di percezione dell'indennità di mobilità;
- di cassa integrazione guadagni;
- di astensione obbligatoria e facoltativa per gravidanza e puerperio;
- corrispondenti a quelli di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio quando la maternità sia intervenuta in un periodo in cui non si prestava attività lavorativa, in presenza di 5 anni di contributi versati o accreditati in costanza di rapporto di lavoro;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino di età fino a tre anni;
- di astensione facoltativa oltre i 6 mesi e l'8° anno di vita del bambino;
- di assenza dal lavoro per malattia del bambino tra il 3° e l'8° anno di vita del bambino
- di educazione ed assistenza dei figli fino al 6° anno di vita per le pensioni contributive (massimo 170 giorni per figlio);
- di assistenza a portatori di handicap (legge 104/1992);
- di assenza dal lavoro per assistenza a figli con più di 6 anni di età, al coniuge o al genitore con handicap grave, per le pensioni liquidate con il metodo contributivo (25 giorni l'anno, entro un massimo di 24 mesi);
- di assistenza antitubercolare;
- di servizio militare ed equipollenti;
- di persecuzione politica e razziale;
- di retribuzioni ridotto per contratti di solidarietà;
- di fruizione di sussidi per lavori socialmente utili;
- di percezione della pensione di inabilità successivamente revocata;
- di godimento dell'assegno di invalidità, durante i quali non è stata svolta attività lavorativa;
- per le giornate di riposo fruito per donazione di sangue e midollo osseo;

Dal 2013 l'accredito figurativo avviene automaticamente, tranne per gli eventi collocati al di fuori del rapporto di lavoro come, ad esempio, il servizio militare, la maternità al di fuori del rapporto di lavoro.



Contributi da riscatto

Per coprire determinati periodi della vita lavorativa nei quali il lavoratore è scoperto da contribuzione, è possibile utilizzare l'istituto del riscatto che è sempre oneroso.

Proprio per il fatto che il lavoratore deve pagare il riscatto (talvolta molto oneroso), è importante che la domanda di riscatto sia presentata il prima possibile in quanto l'ammontare dell'onere da versare è determinata sulla retribuzione percepita al momento della domanda.

Anzi, quando la legge lo consente, la domanda di riscatto va presentata anche prima di

iniziare l'attività lavorativa, come nel caso del riscatto degli studi universitari.

Il contributo da riscatto può essere versato in un'unica soluzione, oppure in forma rateale che, sempre nell'ipotesi degli studi universitari, è consentita fino a un massimo di 10 anni senza interessi.

Le somme versate per il riscatto contribuiscono alla riduzione del reddito imponibile IRPEF, come se si trattasse di contributi obbligatori il che comporta un risparmio sull'effettivo onere di riscatto.

Periodi riscattabili

Sono riscattabili:

- i diplomi universitari (corsi di durata non inferiore a due anni e non superiore a tre);
- i diplomi di laurea (corsi di durata non inferiore a quattro e non superiore a sei anni);
- i diplomi di specializzazione che si conseguono successivamente alla Laurea ed al termine;
- di un corso di durata non inferiore a due anni;
- i dottorati di ricerca i cui corsi sono regolati da specifiche disposizioni di legge;
- i titoli accademici introdotti dal decreto n.509 del 3 novembre 1999 cioè: Laurea (L), al termine di un corso di durata triennale e Laurea specialistica (LS), al termine di un corso di durata biennale cui si accede con la laurea;
- diploma di accademia delle Belle Arti (Sono esclusi i periodi di fuori corso);
- periodi di lavoro prestati all'estero in paesi convenzionati;
- l'attività svolta con contratto di contratto di collaborazione coordinata e continuativa per periodi antecedenti il 1.4.1996;
- periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro (lavori discontinui, temporanei, stagionali successivi al 31/12/1996);
- periodi di formazione professionale, studio e ricerca;
- periodi di interruzione tra un lavoro e l'altro;

(22) Orizzonte pensioni

- Periodi intercorrenti nel lavoro con contratto a part-time verticale o ciclico;
 - periodi assenza dal lavoro per maternità e assenza dal lavoro per malattia del bambino sino a 3 anni di età, quando la donna non sta lavorando;
 - periodo di congedo per l'assistenza e la cura di disabili in misura non inferiore all'80% per i periodi successivi al 31/12/1993;
 - periodi di lavoro svolto con contratto part-time;
 - periodi di lavoro socialmente utili per la copertura delle settimane utili per il calcolo della misura delle pensioni;
 - periodi di lavoro non coperti da contribuzione (omessi) e per i quali non sussiste più l'obbligo assicurativo (prescritti), se i contributi risultano non versati:
 - » dal datore di lavoro per attività lavorativa subordinata;
 - » dal titolare di impresa artigiana o commerciale per i coadiuvanti;
 - » dal titolare del nucleo coltivatore diretto, colono e mezzadro in favore dei familiari coadiuvanti.
- Altri servizi o periodi riscattabili
- servizi presso enti iscritti facoltativamente resi prima della data di iscrizione facoltativa;
 - servizi prestati presso enti privati esercenti un pubblico servizio;
 - servizi prestati presso enti di diritto pubblico ed istituti di credito di diritto pubblico;
 - servizio prestato come assistente straordinario non incaricato o di assistente volontario nelle Università o negli Istituti di istruzione superiore;
 - servizio prestato in qualità di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all'INPS;
 - periodi di tirocinio pratico per sanitari e farmacisti;
 - periodi di fruizione di borsa di studio;
 - periodi di iscrizione ad albi professionali.

La domanda

La domanda può essere presentata dalla data di assunzione e entro 90 giorni dalla cessazione dal servizio. Qualora la cessazione sia per limiti di età la domanda di computo

o di riscatto deve essere presentata almeno due anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio. La do-

manda si intende decaduta in caso di assenza di comunicazione da parte dell'assicurato entro il termine dei due anni dalla notifica. Nel caso di parziale versamento, verranno considerati utili solamente gli anni o frazioni


di anni per i quali è stato corrisposto l'onere. Nel caso in cui i richiedenti siano i superstiti dell'assicurato deceduto, la determinazione dell'onere avverrà facendo riferimento alla data di decesso dell'assicurato.

Modalità di versamento dei contributi dovuti

Unica soluzione, entro sei mesi dalla notifica

Secondo un piano di rateizzazione (men-

sile, bimestrale o trimestrale) non superiore a 5 anni.



Totalizzazione dei contributi

Chi ha svolto diversi lavori, con iscrizione a forme assicurative diverse, può ottenere altrettanti trattamenti di pensione (se raggiunge il requisito minimo per il diritto previsto in ciascuna di tali forme) oppure può riunire in una sola le diverse posizioni assicurative maturate, al fine di ottenere una sola pensione, scegliendo, en-

tro certi limiti, la gestione assicurativa che garantisce il trattamento migliore; per fare questo, può ricorrere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, che richiede in genere il pagamento di un corrispettivo (si veda in proposito l'apposito capitolo), o alla totalizzazione dei contributi.

Le prestazioni

Le prestazioni conseguibili a seguito di totalizzazione sono:

nel sistema retributivo:

- la pensione di vecchiaia al compimento dell'età e in presenza di 20 anni di contributi;
- la pensione anticipata con gli anni di con-

tributi richiesti per le donne e per gli uomini, indipendentemente dall'età anagrafica;

- la pensione di inabilità assoluta;
- la pensione ai superstiti;

nel regime contributivo

- la pensione di vecchiaia;
- la pensione d'inabilità.

La domanda

La domanda di totalizzazione va presentata all'ente previdenziale di ultima iscrizione. A seguito della domanda, ogni gestione interessata liquida quota parte di pensione di propria competenza. La totalizzazione invece non può essere richiesta se il lavoratore:

- è già titolare di una pensione diretta liqui-

data in uno dei fondi di previdenza dove ha versato i contributi;

- ha richiesto e accettato la ricongiunzione dei periodi assicurativi (leggi 29/1979 e 45/1990) in data successiva al 3 marzo 2006.

Differenze con la ricongiunzione

La ricongiunzione è l'unificazione, presso un unico ente, dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore in differenti settori di lavoro.

La differenza principale tra totalizzazione e ricongiunzione:

- la ricongiunzione è onerosa, mentre la totalizzazione è gratuita.

L'importo

L'importo della pensione viene determinato in base alla somma delle «quote» di pensione di competenza di ogni singola gestione (secondo le modalità di calcolo vigenti nei rispettivi ordinamenti), in proporzione all'an-

zianità contributiva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse. I periodi coincidenti con altri accreditati presso diverse gestioni non sono da considerare ai fini del diritto alla prestazione, ma solo per la misura.

La ricongiunzione

Il sistema previdenziale italiano è gestito da numerosi enti, casse e fondi, rivolti a specifiche categorie di lavoratori che può essere suddiviso in quattro settori:

- fondi privati iscritti all'INPS, nel quale, oltre che al regime generale (AGO) gestisce dei fondi speciali;
- l'INPDAP per i dipendenti pubblici;
- i lavoratori autonomi;
- i liberi professionisti (categorie dotate di casse di previdenza).

Può avvenire che nell'arco della vita lavo-

rativa un lavoratore versi i propri contributi obbligatori in casse o fondi diversi dal quale risulta iscritto.

In questo caso, ai fini del diritto e della misura della pensione può trasferire –ricongiungere – i contributi che risultano essere stati versati in enti previdenziali diversi.

Occorre precisare che la ricongiunzione opera ai fini di una pensione unica, questo significa che non si possono trasferire i contributi solo in modo parziale, bensì si trasferiscono l'insieme dei contributi versati in un determinato fondo.

La ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (art. 1 L.29/1979)

La legge dà la possibilità di ricongiungere presso il FPDL INPS tutti i contributi esistenti in altre gestioni come, ad esempio, dall'INPDAP. Per le domande successive al 1° luglio 2010 la ricongiunzione comporta un onere a carico del richiedente, mentre per domande presentate prima di tale data avveniva senza oneri per il richiedente.

La ricongiunzione dei contributi provenienti

dalle gestioni speciali dei lavoratori autonomi è sempre avvenuta con pagamento di un onere; in questo caso la facoltà di ricongiunzione può essere esercitata a condizione che l'interessato possa far valere, successivamente alla cessazione dell'attività come lavoratore autonomo, almeno 5 anni di contribuzione in qualità di lavoratore dipendente in una o più gestioni pensionistiche obbligatorie.

La ricongiunzione di periodi accreditati nel FPDL presso altri fonti (art.2 L.29/1979)

Il lavoratore che possa far valere periodi di iscrizione nell'AGO:

- in forme obbligatorie sostitutive, esclusive

dell'AGO (INPDAP);

- nelle gestioni speciali per lavoratori autonomi;

(28) Orizzonte pensioni

può richiedere in qualsiasi momento, ai fini del diritto e della misura della pensione di un'unica pensione, la ricongiunzione di tutti

i periodi di contribuzione.

Tale tipo di ricongiunzione è sempre onerosa.

La ricongiunzione di periodi assicurativi da e verso le casse di previdenza dei liberi professionisti (Legge 45/1990)

È possibile ricongiungere la contribuzione esistente presso le varie casse di previdenza dei liberi professionisti con quelle esistenti presso le gestioni obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati,

o per i lavoratori autonomi.

Sono parimenti ricongiungibili i periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.

L'onere di ricongiunzione

Nel regime retributivo l'onere di ricongiunzione corrisponde alla quota di incremento dell'importo di pensione, ottenuto aumentando l'anzianità contributiva con il periodo ricongiunto, capitalizzata secondo il parametro attuariale della speranza di vita, tenuto conto del tempo intercorrente tra il pagamento dell'onere e la data di decorrenza

della pensione. Da questo onere si sottrae il valore indicizzato dei contributi che il lavoratore porta con se nella gestione di destinazione.

Nel regime contributivo, l'istituto della ricongiunzione è stato sostituito da quello della totalizzazione.

Il pagamento

L'importo da versare viene notificato, a mezzo raccomandata, dall'INPS con il provvedimento di accoglimento della domanda di ricongiunzione, in cui vengono indicate anche le modalità di versamento e i termini previsti.

Il mancato pagamento dell'importo in unica soluzione o delle prime tre rate verrà considerato come rinuncia alla ricongiunzione, mentre il mancato pagamento di due rate consecutive, nel corso di una rateazione già iniziata, comporta l'annullamento dell'ope-

razione di ricongiunzione con rimborso di quanto versato.

L'interruzione del pagamento rateale dell'onere comporta l'annullamento dell'opera-

zione di ricongiunzione con il rimborso di quanto versato. Una nuova domanda potrà essere presentata solo dopo dieci anni dalla precedente o al momento del pensionamento.

La domanda

La domanda di ricongiunzione deve essere presentata alla competente sede dell'Istituto, Ente, Cassa, Fondo o gestione previdenziale nella quale si chiede di ricongiungere i diversi periodi.

La facoltà di ricongiunzione dei vari periodi può essere esercitata una sola volta e riguarda la totalità dei contributi accreditati.

È possibile presentare una seconda volta la domanda:

- dopo 10 anni dalla prima, con almeno 5 anni di contribuzione di effettivo lavoro;
- al momento del pensionamento e solo nella stessa gestione nella quale si è fatta la precedente ricongiunzione.

Il trasferimento dei contributi presso il FPLD

Nel caso in cui il lavoratore, assicurato presso una gestione sostitutiva o esclusiva (come l'ex INPDAP) dell'AGO, interrompesse il rapporto di lavoro senza ancora aver maturato il diritto alla pensione, è possibile il trasferi-

mento gratuito dei contributi all'INPS, ma ciò vale solo per i lavoratori degli Enti Locali e della Sanità che hanno chiuso il rapporto di lavoro prima del 1° agosto 2010 senza aver maturato il diritto alla pensione.

IL limite minimo per l'accredito dei contributi

Qualunque sia il tipo di contribuzione accreditata, c'è una stretta correlazione tra l'importo della retribuzione di riferimento (reale, tabellare, figurativa) e il numero dei contributi accreditati. Per i lavoratori dipendenti, un contributo settimanale può essere accreditato solo quando la retribuzione di riferimento raggiunge o supera un determinato limite.

In pratica, il problema accade nel caso di lavoro a part-time, perché, in caso di lavoro a tempo pieno, il rispetto del minimale contributivo giornaliero per n.6 giorni a settimana

garantisce il raggiungimento del minimo settimanale.

Esempi di contrazione per l'anno 2012:
settimane lavorate 52, retribuzione complessiva 6.500 euro. $6.500/192.40=338.78$ arrotondato a 34 settimane
settimane lavorate 39, retribuzione 5.000 euro. $5000/192.40= 28.98$ arrotondato a 26 settimane. (192.40 era il limite minimo di retribuzione settimanale nel 2012)

Per i lavoratori iscritti alla gestione separata (co.co.co – co.co.pro) il discorso è analogo, anche se il limite di riferimento è diverso.

.....
(AD ESEMPIO)

*mesi di lavoro 6, reddito 6.000 euro. $6000/1.244.17=25.98$ arrotondato a 4 mesi
(Le tabelle con i minimi sono recuperabili nel sito Internet dell'INPS)*

.....

Maggiorazioni dell'anzianità contributiva

In alcuni casi l'effettuazione di attività lavorative particolari comporta la copertura assicurativa potenziata: il contributo previdenziale corrispondente a tali periodi, che sarebbe spettato in condizioni normali, viene moltiplicato per determinati coefficienti di trasformazione.

Il complesso dei periodi dovuti a maggiorazione di qualsiasi tipo non può superare il limite di 5 anni, e dal 1° gennaio 2012 le maggiorazioni calcolate nel sistema contributivo sono utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

(AD ESEMPIO)

i lavoratori dei Vigili del Fuoco e della Polizia Penitenziaria, hanno la maggiorazione di 1/3 del periodo utile ai fini della pensione.



La pensione di vecchiaia

La legge di riforma del 2011 ridefinisce i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia nel regime retributivo che contributivo. Questi nuovi requisiti sono ap-

plicabili dal 1° gennaio 2012, esclusivamente per chi ancora non aveva perfezionato il requisito per il diritto alla pensione con le regole vigenti prima di tale data.

Regime retributivo o misto (inizio assicurazione prima del 1° gennaio 1996).

Requisito di età

Il requisito anagrafico di 65 anni, vigente fino al 31.12.2011, viene elevato a 66 dal 1° gennaio 2012. Questa modifica si applica immediatamente a tutti coloro che alla data del 31.12.2011 dovevano far valere 65 anni di età, ivi comprese le lavoratrici del Pubblico Impiego per le quali il passaggio da 61 a 65 anni era già previsto a partire dal 2012.

Per tutti coloro che invece potevano far valere un requisito di età inferiore, è previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018. Si tratta delle lavoratrici dei settori privati, per le quali l'età anagrafica è fissata a 62 anni nel 2012 e viene incrementata di 18 mesi

ogni due anni fino al 2018.

Inoltre, a partire dal 2013 il requisito anagrafico, qualunque esso sia a tale data, sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita. Tali adeguamenti avranno una cadenza triennale fino al 2019; dallo scatto successivo l'adeguamento avrà cadenza biennale.

In ogni caso, nel 2021 i requisiti anagrafici, adeguati alle speranze di vita, non potranno essere inferiori a 67 anni.

Restano fissati a quelli erano prima del 1993 (60 anni per gli uomini, 55 per le donne) i limiti di età per i lavoratori non vedenti e quelli invalidi in misura non inferiore all'80%.

DONNE DEI SETTORI PRIVATI

<i>60 anni.</i>	<i>Fino al 31/12/2011</i>
<i>62 anni.</i>	<i>Anno 2012</i>
<i>62 anni e 3 mesi.</i>	<i>Anno 2013</i>
<i>63 anni e 9 mesi.</i>	<i>Dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015</i>
<i>65 anni e 3 mesi.</i>	<i>Dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017</i>
<i>66 anni e 3 mesi.</i>	<i>Dal 1° gennaio 2018</i>

UOMINI E DONNE DEL PUBBLICO IMPIEGO

<i>Uomini 65 anni.</i>	<i>Fino al 31 dicembre 2011</i>
<i>Donne 61 anni.</i>	<i>Fino al 31 dicembre 2011</i>
<i>Uomini 66 anni.</i>	<i>Anno 2012</i>
<i>Donne 65 anni.</i>	<i>Anno 2012</i>
<i>Uomini 66 anni e 3 mesi.</i>	<i>Dal 1° gennaio 2013</i>
<i>Donne 66 anni e 3 mesi.</i>	<i>Dal 1° gennaio 2013</i>

UOMINI DEI SETTORI PRIVATI

<i>65 anni.</i>	<i>Fino al 31 dicembre 2011</i>
<i>66 anni.</i>	<i>Anno 2012</i>
<i>66 anni e 3 mesi.</i>	<i>Dal 1° gennaio 2013</i>

Eccezioni

Le norme per accedere al diritto alla pensione prevedono due eccezioni che valgono SOLO per le lavoratrici e i lavoratori dei settori privati.

Il correttivo apportato per gli uomini riguarda due classi d'età: i nati nel 1951 (che abbiano iniziato a lavorare dopo i 24 anni, perché al-

trimenti sarebbero già pensione), ma prima dei 27 anni; i nati nel 1952 (che abbiano iniziato a lavorare a 23 o 24 anni).

In questi casi la legge di riforma prevede uno "sconto" di anni sull'età pensionabile: da 66 a 64 anni.

Più articolata è la partita per quanto riguarda le donne. Si tratta delle donne nate nel 1952

(il requisito chiave è il compimento di 60 nel 2012), ma le nate nel primo semestre del 1952 non avranno nessun beneficio: a loro, infatti, le regole ordinarie consentono di andare in pensione nel 2015 a 63 anni e sei mesi, quindi prima dei 64 anni.

Le donne nate nel secondo semestre del 1952, invece, potranno andare in pensione nel 2016 a 64 anni anziché nel 2017 a 65.

Diversità per le lavoratrici pubbliche

Come si è detto queste eccezioni riguarda

no solo le donne e gli uomini dei settori privati, la conseguenza di questa disparità può essere evidenziata con un esempio.

Una lavoratrice del mondo del lavoro privato nata il 1° luglio del 1952, andrà in pensione nel luglio del 2016 con 64 anni di età, mentre se è una lavoratrice pubblica, potrà andare in pensione nel 2018 con 66 anni di età.

Se, invece, fosse nata il 30 giugno del 1952, la donna lavoratrice privata andrà in pensione nel 2015 con 63 anni e mezzo di età, la dipendente pubblica nel 2018 a 66 anni.

DONNE DEI SETTORI PRIVATI

Le lavoratrici che maturano, entro il 31/12/2012, 20 anni di contributi e 60 anni di età, potranno andare in pensione a 64 anni di età anziché 66

UOMINI E DONNE DEI SETTORI PRIVATI

i lavoratori e le lavoratrici che maturano "quota 96" nel 2012, potranno andare in pensione al compimento di 64 anni di età

Requisito di contribuzione

Il requisito contributivo è fissato in 20 anni per tutti i lavoratori e lavoratrici, sia dei settori privati che pubblici.

A questo requisito generale ci sono delle eccezioni, si tratta di:

- coloro che alla data del 31 dicembre 1992 hanno maturato i requisiti previdenziali e di contribuzione di 15 anni (obbligatori, figurativi, volontari, da riscatto e ricongiunzione), riferiti temporaneamente a periodi anteriori al 1° gennaio 1993 anche se riconosciuti a

(36)) Orizzonte pensioni

- seguito di domanda successiva a tale data;
- lavoratori ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
 - lavoratori dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore alle 52 settimane nell'anno solare. Il requisito dei 25 anni e quello di 10, possono essere maturati anche successivamente al 31 dicembre 1992;
 - lavoratori dipendenti che abbiano maturato al 31 dicembre 1992 un'anzianità assicurativa e contributiva tale che, anche se incrementata dei periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 1993 e la fine del mese del compimento dell'età per i requisiti per il pensionamento di vecchiaia, non consentirebbe di conseguire i requisiti assicurativi richiesti nell'anno di compimento dell'età pensionabile.

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.

La decorrenza

Tutte le lavoratrici e i lavoratori, di qualsiasi settore di lavoro, che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime retributivo a partire dal 1° gennaio 2012 si vedranno liquidare la pensione, a seconda della maturazione delle prestazioni e della gestione che liquida, dal 1° giorno del mese successivo la maturazione del diritto o, nelle forme esclusive come l'INPDAP per i dipendenti pubblici, dal giorno successivo al raggiungimento del requisito.

Per i lavoratori e le lavoratrici che invece hanno perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, si applicano le decorrenze previste dalla normativa vigente alla data del perfezionamento del requisito vale dire con il regime delle finestre mobili.



Regime contributivo (inizio assicurazione previdenziale dopo il 31 dicembre 1992)

Requisito di età

Il requisito anagrafico di 65 anni, vigente fino al 31.12.2011, viene elevato a 66 anni dal 1° gennaio 2012. Questa modifica si applica immediatamente a tutti coloro che, alla data del 31.12.2011, dovevano fare valere 65 anni di età, comprese le dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni per le quali il passaggio da 61 a 65 anni era previsto a partire dal 2012.

Per tutti coloro che invece potevano far valere un requisito di età inferiore, è previsto un periodo transitorio di crescita del requisito fino al raggiungimento dei 66 anni nel 2018.

Si tratta delle lavoratrici dei settori privati, per le quali l'età anagrafica è fissata a 62 anni nel 2012 e viene incrementata di 18 mesi ogni due anni fino al 2018.

Inoltre, a partire dal 2013 il requisito anagrafico, qualunque esso sia a tale data, sarà incrementato degli adeguamenti alla speranza di vita. Tali adeguamenti avranno una cadenza triennale fino al 2019; dallo scatto successivo l'adeguamento avrà cadenza biennale.

In ogni caso, nel 2021 i requisiti anagrafici, adeguati alle speranze di vita, non potranno essere inferiori a 67 anni.

Requisito di contribuzione

Il requisito contributivo è di 20 anni sia per i lavoratori privati che pubblici. Al 70° anno di età – anche esso soggetto all'incremento per le aspettative di vita - il requisito si riduce di 5 anni, purché di contribuzione effettiva. Per contribuzione effettiva si intende la contribuzione effettivamente versata, obbligatoria, volontaria da riscatto, con esclusione della contribuzione figurativa.

La riduzione del requisito contributivo si applica soltanto quando l'assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31.12.1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita ad una posizione assicurativa previdenziale in data precedente, abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo.

Requisito di cessazione del rapporto di lavoro

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro.

Requisito d'importo

La pensione calcolata esclusivamente con il sistema contributivo, non può essere

liquidata finché l'importo, risultante dall'applicazione del coefficiente di trasformazione legato all'età, non raggiunga un determinato limite o finché l'età del richiedente, alla data da cui dovrebbe avere decorrenza la pensione, non abbia raggiunto il massimo previsto. Coloro che raggiungono il diritto alla pensione dal 1° gennaio 2012 in poi, l'importo della pensione calcolata con il sistema contributivo sia pari o superiore a 1,5 volte l'assegno sociale erogato dall'INPS.

Si prescinde dal requisito dell'importo all'età di 70 anni, più l'aspettativa di vita, in presenza del requisito di contribuzione che, a tale età, è fissato in 5 anni di contribuzione effettiva

Il requisito d'importo si applica soltanto quando l'assicurazione previdenziale abbia avuto inizio dopo il 31.12.1995, non anche ai soggetti che, avendo dato vita ad una posizione assicurativa previdenziale in data prece-

dente, abbiano optato per il sistema di calcolo contributivo.

La decorrenza

Tutte le lavoratrici e i lavoratori, di qualsiasi settore di lavoro, che raggiungono il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime retributivo a partire dal 1° gennaio 2012 si vedranno liquidare la pensione, a seconda della maturazione delle prestazione e della gestione che liquida, dal 1° giorno del mese successivo la maturazione del diritto o, nelle forme esclusive come l'INPDAP per i dipendenti pubblici, dal giorno successivo al raggiungimento del requisito.

Per i lavoratori e le lavoratrici che invece hanno perfezionato il requisito entro il 31 dicembre 2011, si applicano le decorrenze previste dalla normativa vigente alla data del perfezionamento del requisito vale dire con il regime delle finestre mobili.

Contribuzione		importo	
<i>Donne e uomini tutti i settori</i>		<i>Donne e uomini tutti i settori</i>	
<i>Fino a 69 anni di età</i>	<i>Fino a 70 anni di età</i>	<i>Fino a 69 anni di età</i>	<i>Fino a 70 anni di età</i>
<i>20 anni</i>	<i>5 anni di contribuzione effettiva</i>	<i>Il più elevato tra: importo assegno sociale rivalutato x 1.5</i>	
			<i>Non richiesto</i>



Opzione donna

Le donne hanno la possibilità di accedere al pensionamento anticipato optando per il sistema di calcolo della pensione interamente contributivo, questo significa che sono sufficienti 57 anni di età (più i mesi di speranza di vita) e 35 anni di contributi.

L'opzione per il contributivo è aperta sino al 31 dicembre 2015 a condizione che a questa data

siano perfezionati i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico.

Questo significa che le lavoratrici dipendenti dovranno maturare i requisiti (57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi) entro il 30 Novembre 2014; le dipendenti del pubblico impiego iscritte all'ex Inpdap entro il 30 Dicembre 2014.

<i>Lavoratrici</i>	<i>Dipendenti Private</i>	<i>Dipendenti Pubbliche</i>
<i>Requisito contributivo</i>	<i>35 anni</i>	<i>34 anni 11 mesi 16 giorni</i>
<i>Maturazione req. Contributivo</i>	<i>Entro il 30.11.2014</i>	<i>Entro il 30.1.2014</i>
<i>Età necessaria</i>	<i>57 anni e 3 mesi</i>	<i>57 anni e 3 mesi</i>
<i>Ultima data nascita utile</i>	<i>31.8.1957</i>	<i>30.9.1957</i>
<i>Finestra mobile</i>	<i>12 mesi</i>	<i>12 mesi</i>
<i>Decorrenza pensione</i>	<i>1.12.2015</i>	<i>31.12.2015</i>

Gli effetti della decurtazione

Per effetto del passaggio al sistema di calcolo totalmente contributivo le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono mediamente una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno 25-30% rispetto a

quanto avrebbero ottenuto con il sistema misto.

L'INPS sta raccogliendo anche le domande di chi matura la finestra nel 2016 in attesa delle decisioni del Governo.

<i>Dati individuali</i>	<i>Lavoratrice</i>			
	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>C</i>	<i>D</i>
<i>Data di nascita</i>	<i>5.3.1956</i>	<i>5.3.1956</i>	<i>5.3.1957</i>	<i>5.3.1957</i>
<i>Inizio lavoro</i>	<i>5.6.1976</i>	<i>5.6.1976</i>	<i>5.6.1977</i>	<i>5.6.1977</i>
<i>Prima data di pensione con regime attuale</i>	<i>1.5.2018</i>	<i>1.5.2018</i>	<i>1.9.2019</i>	<i>1.9.2019</i>
<i>Importo pensione sistema misto</i>	<i>24.510.00</i>	<i>46.200.00</i>	<i>24.520.00</i>	<i>46.550.00</i>
<i>Data opzione pensione</i>	<i>1.7.2014</i>	<i>1.7.2014</i>	<i>1.7.2015</i>	<i>1.7.2015</i>
<i>Importo pensione metodo contributivo</i>	<i>17.810.00</i>	<i>29.210.00</i>	<i>17.350.00</i>	<i>28.620.00</i>
<i>Riduzione</i>	<i>-27%</i>	<i>-37%</i>	<i>-29%</i>	<i>-39%</i>

Limiti per la fruizione del regime sperimentale donna

Per la valutazione della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni sono utili, nel limite di 52 settimane annue, i contributi obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi con esclusione dei contributi accreditati per malattia e disoccupazione.

Possono accedere al regime sperimentale:

1. le lavoratrici con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano già esercitato il diritto di opzione per il sistema contributivo;
2. le lavoratrici con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 che non abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica utili per il conseguimento del diritto a pensione di anzianità, ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della L. 243/2004.

Sono, inoltre, escluse dalla possibilità di fruire del regime in parola le lavoratrici che abbiano perfezionato il diritto al trattamento pensionistico (vecchiaia o anzianità) in base ai requisiti previsti per la generalità dei lavoratori vigenti al 31/12/2011 o i nuovi requisiti per la pensione di vecchiaia o pensione anticipata introdotti dalla Riforma Fornero del 2011.

Analogamente non possono beneficiare della sperimentazione, le lavoratrici destinatarie delle disposizioni in materia di "salvaguardia" introdotte dalle norme che sono intervenute nel tempo.

La disciplina sperimentale prevede che l'applicazione del sistema contributivo sia limitata alle sole regole di calcolo. Pertanto a tale pensione si applicano le disposizioni sul trattamento minimo e non è richiesto il requisito dell'importo minimo previsto per coloro che accedono al trattamento pensionistico in base alla disciplina del sistema contributivo.

Nello specifico si tratta del trattamento:

- non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale per le richiedenti che hanno meno di 65 anni di età (art. 1, co. 20, L. 335/1995), se la pensione contributiva è maturata entro il 31.12.2011;
- non inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale per chi matura la pensione contributiva dal 1.1.2012 in poi.

A tali lavoratrici non si applica, inoltre, il beneficio previsto dall'articolo 1, comma 40 della legge 335/1995 che consente l'accredito figurativo di alcuni periodi legati all'educazione e assistenza ai figli fino al sesto anno di età.



Pensione di vecchiaia

Età anagrafica richiesta

<i>Anni</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne Pubblico Impiego</i>	<i>Donne settori privati</i>
2012	66 anni	66 anni	62 anni
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2017	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2020	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi	66 anni e 11 mesi
2021 2022	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi	67 anni e 2 mesi
2023 2024	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi	67 anni e 5 mesi
2025 2026	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi	67 anni e 8 mesi
2027 2028	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi	67 anni e 11 mesi
2029 2030	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese	68 anni e 1 mese
2031 2032	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi	68 anni e 3 mesi
2033 2034	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2035 2036	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi	68 anni e 7 mesi
2037 2038	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi	68 anni e 9 mesi
2039 2040	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi	68 anni e 11 mesi
2041 2042	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese	69 anni e 1 mese
2043 2044	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi	69 anni e 3 mesi
2045 2046	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi	69 anni e 5 mesi
2047 2048	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi	69 anni e 7 mesi
2049 2050	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi	69 anni e 9 mesi

Nota. Il requisito contributivo necessario è di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, un importo di pensione pari a 1,5 volte l'assegno sociale

La pensione anticipata

Requisito di età

A decorrere dal 1° gennaio 2012 i lavoratori dipendenti, autonomi, in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (cioè lavoratori che erano nel sistema retributivo o misto al 31 Dicembre 2011) possono conseguire - ai sensi dell'articolo 24 comma 10 del DL

201/2011 - la pensione anticipata qualora, gli assicurati, abbiano maturato una anzianità contributiva pari a 42 anni ed un mese per gli uomini e a 41 anni ed un mese per le donne. Tale requisito contributivo va aumentato in base agli adeguamenti alla speranza di vita.

La penalizzazione

La riduzione interessa i lavoratori con 42 anni e 6 mesi di contributi (41 anni e 6 mesi per le donne) che non hanno perfezionato 62 anni. La legge Fornero, infatti, consente l'accesso alla pensione anticipata a qualsiasi età ma, per scoraggiare l'accesso troppo anticipato, ha introdotto un particolare meccanismo di disincentivazione.

La riduzione, inoltre, si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicem-

bre 2011; mentre, per coloro che hanno un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

Nessuna decurtazione quindi interessa chi ha la pensione calcolata con il solo sistema contributivo, cioè coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dal 1° gennaio 1996 in poi. La decurtazione non interessa, parimenti, le lavoratrici che accedono alla pensione con l'opzione donna, nè i lavoratori salvaguardati, e in, generale, coloro che mantengono l'ultrattività delle vecchie regole pensionistiche.

La misura

La riduzione è pari all'1% per ciascuno degli ultimi 2 anni mancanti al compimento di 62 anni (es. soggetto che accede al trattamen-

to anticipato all'età di 60 anni subirà una riduzione del 2%, ovvero, 1%+1%) e al 2% per ciascuno degli anni mancanti al compimento

(46) Orizzonte pensioni

dei 60 anni (es. soggetto che accede al trattamento anticipato all'età di 58 anni subirà una riduzione del 6%, ovvero, 1%+1%+2%+2%).

Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

Quindi, ad esempio, un lavoratore che ha

compiuto i 42 anni e 6 mesi di anzianità contributiva nel 2014 e 58 anni di età potrà accedere alla pensione anticipata nel 2014 con una decurtazione del 6% circa sulle quote retributive di contribuzione al 31.12.2011 (1% + 1% per i 60 e i 61 anni; 2% + 2% per gli anni 59 e 58).

Sospensione della penalizzazione

La legge di stabilità 2015 ha modificato la norma disponendo che, con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015 le disposizioni in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione limitatamente ai

soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

A seguito di queste modifiche il funzionamento della penalizzazione può essere schematizzato nel seguente modo:

<i>Periodo temporale</i>	<i>Dal 1.1.2014 al 31.12.2014</i>	<i>Dal 1.1.2015 al 31.12.2017</i>	<i>Dal 1.1.2018</i>
<i>Requisito contributivo</i>	<i>Uomo: 42 anni e 6 mesi Donne: 41 anni e 6 mesi</i>	<i>Sino al 31.12.2015 Uomo: 42 anni e 6 mesi Donne: 41 anni e 6 mesi Dal 1.1.2016 Uomo: 42 anni e 10 mesi Donne: 41 anni e 10 mesi</i>	<i>Sino a 31.12.2018 Uomo: 42 anni e 10 mesi Donne: 41 anni e 10 mesi Dal 1.1.2019 Uomo: 43 anni e 2 mesi Donne: 42 anni e 2 mesi</i>
<i>Condizione per evitare la penalizzazione</i>	<i>a. perfezionare almeno 62 anni di età b. avere la contribuzione composta effettiva di lavoro, malattia, servizio militare, ferie, permessi e congedi per assistenza disabile, donazione sangue</i>		<i>Perfezionare almeno 62 anni età</i>

Attualmente, dunque, i requisiti contributivi per la pensione anticipata, comprensivi degli ulteriori adeguamenti alla speranza di vita

Istat dal 2019 individuati nella relazione alla cosiddetta Riforma Fornero del 2011, possono essere rappresentati dalla seguente tabella.

Requisiti contributivi

<i>Decorrenza</i>	<i>Uomini</i>	<i>Donne</i>
<i>dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012</i>	<i>42 anni e 1 mese</i>	<i>41 anni e 1 mese</i>
<i>dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013</i>	<i>42 anni e 5 mesi</i>	<i>41 anni e 5 mesi</i>
<i>dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015</i>	<i>42 anni e 6 mesi</i>	<i>41 anni e 6 mesi</i>
<i>dal 1° gennaio 2016</i>	<i>42 anni e 10 mesi</i>	<i>41 anni e 10 mesi</i>
<i>Dal 1° gennaio 2019</i>	<i>43 anni e 2 mesi</i>	<i>42 anni e 2 mesi</i>
<i>Dal 1° gennaio 2021</i>	<i>43 anni e 5 mesi</i>	<i>42 anni e 5 mesi</i>
<i>Dal 1° gennaio 2023</i>	<i>43 anni e 8 mesi</i>	<i>42 anni e 8 mesi</i>
<i>Dal 1° gennaio 2025</i>	<i>43 e 11 mesi</i>	<i>42 anni e 11 mesi</i>
<i>Dal 1° gennaio 2027</i>	<i>44 anni e 2 mesi</i>	<i>43 anni e 2 mesi</i>
<i>Dal 1° gennaio 2029</i>	<i>44 anni e 4 mesi</i>	<i>43 anni e 4 mesi</i>

Pensione anticipata con almeno 63 anni di età

Nel solo regime contributivo, vale a dire per coloro che l'assicurazione previdenziale ha avuto inizio dopo il 1° gennaio 1995, è prevista la possibilità di avere riconosciuta la pensione anticipata con i requisiti sopra descritti, qualora più favorevole, al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare della prima rata di pensione risulti non inferiore ad un importo soglia mensile pari a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (circa

1.255 euro al mese per il 2015).

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

Il requisito anagrafico di 63 è soggetto agli adeguamenti alla speranza di vita che arriverà a 63 anni e 7 mesi dal 1° Gennaio 2016.

Si ricorda che ai fini del conseguimento della prestazione pensionistica è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.



La speranza di vita

La Riforma Fornero ha previsto che a tutti i requisiti anagrafici previsti dalla legge stessa per l'accesso attraverso le diverse modalità stabilite al pensionamento, nonché al requisito contributivo per la pensione anticipata, trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita.

Gli adeguamenti quindi interessano ogni tipologia di prestazione: la nuova pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, pensione anticipata contributiva, l'assegno sociale, le pensioni in regime di armonizzazione, le pensioni dei lavoratori usurati di cui al Dlgs 67/2011, eccetera. L'INPS ha peraltro applicato gli adeguamenti anche a coloro che, a vario titolo, mantengono in vigore la vecchia disciplina di pensionamento. Si tratta dei lavoratori salvaguardati ma anche di coloro

che accedono alla pensione con i requisiti "57/35" di cui alla legge 335/1995 (come ad esempio coloro che optano per il regime sperimentale donna).

Il primo adeguamento si è verificato nel 2013 ed è stato pari a 3 mesi mentre il secondo adeguamento avrà luogo nel 2016 e sarà pari a 4 mesi. La legge ha stabilito che l'età per la nuova pensione di vecchiaia dovrà essere pari almeno a 67 anni dal 2021 (se in base agli incrementi alla speranza di vita non si raggiungerà questo livello, si procederà in modo automatico).

Il terzo adeguamento è previsto nel 2019 e sarà pari ad ulteriori 4 mesi. Dal 2019 in poi gli adeguamenti saranno a cadenza biennale: 2021, 2023, 2025 e così via (gli aumenti sono stimati in circa 2-3 mesi a biennio).

Pensione anticipata per lavori usuranti

I lavoratori impegnati in particolari lavori o attività usuranti maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere

dal 1° gennaio 2008 con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti.

Le Attività Lavorative Usuranti

Le attività in questione sono individuate nell'articolo 1 del Dlgs 67/2011 e sono riconducibili a quattro macro-categorie.

a. Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti che non riguardano i lavoratori pubblici e i lavoratori dei settori privati della Funzione Pubblica;

b. Lavoratori notturni ripartiti nelle seguenti categorie:

1. lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64;

2. lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo;

c. i lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Si tratta di lavori che non riguardano i lavoratori pubblici e i lavoratori dei settori privati della Funzione Pubblica;

d. i conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il periodo minimo di attività

Per godere dei benefici che vedremo i lavoratori sopra citati devono avere svolto queste attività per almeno 7 anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa per le pensioni con decorrenza fino al 31 Dicembre 2017; per le pensioni aventi decorrenza dal 1° Gennaio 2018 tali attività devono essere state svolte per almeno la metà della vita lavorativa complessiva.

L'Età Pensionabile nei lavori usuranti

Il beneficio per questi lavoratori consiste nella possibilità di andare in pensione con il sistema delle quote se più favorevole rispetto alle regole di pensionamento introdotte con la Riforma Fornero. Si tratta dell'applicazione del requisito di età indicato dalla tabella B di cui all'allegato 1 della legge 247/07 ed il sistema di computo del limite minimo determi-

nato dalla somma di età anagrafica e anzianità contributiva stabilito dalla citata legge. Nello specifico i lavoratori possono andare in pensione, dal 1° gennaio 2015, con una anzianità contributiva minima di 35 anni ed una età pari a 61 anni e 3 mesi (62 anni e 3 mesi se autonomi) e con l'applicazione di una finestra mobile di 12 mensilità (18 se autonomi).

(AD ESEMPIO))

lavoratori che svolgono attività notturna per un numero di giorni all'anno pari o superiore a 78; lavoratori notturni che prestano attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all'intero anno lavorativo).

Ebbene in tali circostanze si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l'anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le predette attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.

Lavoratori notturni

Riassumendo i requisiti per l'accesso alla pensione sono, pertanto, i seguenti:

<i>Lavori usuranti notturni (1)</i>			
<i>Anno</i>	<i>Età</i>	<i>Contributi</i>	<i>Quota</i>
<i>2013/2015</i>	<i>61 anni e 3 mesi</i>	<i>35</i>	<i>97.3</i>
<i>2016/2018</i>	<i>61 anni e 7 mesi</i>	<i>35</i>	<i>97.6</i>
<i>Dal 2019</i>	<i>61 anni e 11 mesi</i>	<i>35</i>	<i>97.9</i>
<i>Dal 2021</i>	<i>62 anni e 2 mesi</i>	<i>35</i>	<i>92.2</i>
<i>Finestra</i>		<i>12 mesi</i>	

(52) Orizzonte pensioni

Gli adeguamenti alla speranza di vita dal 2019 sono stimati.

Con almeno 3 ore lavorate nell'intervallo tra mezzanotte e le cinque per periodi di lavoro

di durata pari all'intero anno lavorativo; oppure con almeno 6 ore lavorate tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 giorni all'anno.

Lavoratori notturni da 72 a 77 notti lavorate durante l'anno (2)

<i>Anno</i>	<i>Età</i>	<i>Contributi</i>	<i>Quota</i>
<i>2013/2015</i>	<i>62 anni e 3 mesi</i>	<i>35</i>	<i>98.03</i>
<i>2016/2018</i>	<i>62 anni e 7 mesi</i>	<i>35</i>	<i>98.06</i>
<i>Dal 2019</i>	<i>61 anni e 11 mesi</i>	<i>35</i>	<i>98.9</i>
<i>Dal 2021</i>	<i>63 anni e 2 mesi</i>	<i>35</i>	<i>99.2</i>
<i>Finestra</i>	<i>12 mesi</i>		

Almeno 6 ore lavorate tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ri-

compreso tra 72 e 77 giorni all'anno

Lavoratori notturni da 64 a 71 notti lavorate durante l'anno (3)

<i>Anno</i>	<i>Età</i>	<i>Contributi</i>	<i>Quota</i>
<i>2013/2015</i>	<i>63 anni e 3 mesi</i>	<i>35</i>	<i>99.03</i>
<i>2016/2018</i>	<i>63 anni e 7 mesi</i>	<i>35</i>	<i>99.06</i>
<i>Dal 2019</i>	<i>61 anni e 11 mesi</i>	<i>35</i>	<i>99.9</i>
<i>Dal 2021</i>	<i>64 anni e 2 mesi</i>	<i>35</i>	<i>100.02</i>

Come accennato per gli addetti alle attività usuranti resta aperta la possibilità ottenere, se più favorevole, la pensione anticipata con i requisiti previsti dalla Riforma Fornero; o la pensione anticipata contributiva a condizione però di essere entrati nel mondo

del lavoro dopo il 1° gennaio 1996. In tal caso occorre tuttavia maturato almeno 20 anni di contributi e l'importo del primo rateo pensionistico deve essere almeno pari a 2,8 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

La decorrenza

Per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento in base alla disciplina applicata, la decorrenza della pensione sarà stabilita in base alla disciplina applicata. Per i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento in base alla disciplina applicata, la decorrenza della pensione sarà stabilita in base alla disciplina applicata.

La Domanda

Per l'accesso al beneficio gli interessati devono presentare una apposita domanda alla sede INPS entro il 1° Marzo dell'anno in cui si maturano i requisiti agevolati volta ad ottenere il riconoscimento di lavoro usurante. La domanda in parola non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di aver svolto lavoro usurante. La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.

La documentazione

La documentazione da trasmettere deve contenere informazioni riferibili a:

- a. prospetto di paga;
- b. libro matricola, registro di impresa ovvero il libro unico del lavoro;
- c. libretto di lavoro;
- d. contratto di lavoro individuale indicante anche il contratto collettivo nazionale, territoriale, aziendale e il livello di inquadramento;
- e. ordini di servizio, schemi di turnazione del personale, registri delle presenze ed eventuali atti di affidamento di incarichi o mansioni;
- f. documentazione medico-sanitaria;
- g. comunicazioni ai sensi dell'articolo 12, altra documentazione equipollente o specifica richiesta dell'INPS.



I due sistemi di calcolo della pensione

Sistema retributivo

Il sistema retributivo è quello che assume come base di calcolo la retribuzione del lavoratore. In particolare si assume l'ultima retribuzione percepita e la media delle retribuzioni riferiti ad un periodo più o meno lungo dell'attività lavorativa (a seconda dell'ordinamento di appartenenza) rivalutati in modo da rapportarli al valore delle retribuzioni dell'ultimo periodo precedente la pensione.

A chi si applica

Si applica alle anzianità contributive maturate fino al 31/12/2011 dai lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. La pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi. Si basa su tre elementi:

- l'anzianità contributiva, è data dal tota-

le dei contributi fino ad un massimo di 40 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;

- la retribuzione/reddito pensionabile, è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
- l'aliquota di rendimento, è pari al 2% annuo della retribuzione per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%.

Il Sistema misto

Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o

superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema

(56) Orizzonte pensioni

retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

Come si determina

Con il metodo retributivo il trattamento pensionistico si basa su 2 quote:

- la prima quota (Quota A) è calcolata sulle anzianità maturate al 31/12/1992. La Quota A si basa sulla media degli ultimi 5 anni (260 settimane) delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente; e dell'ultimo anno se lavoratore dipendente del pubblico impiego;
- la seconda quota (Quota B) è determinata sulle anzianità contributive dal 1° Gennaio 1993 fino alla data dell'effettiva decorrenza della pensione. La Quota B si basa sulla media degli ultimi 10 anni delle retribuzioni utili percepite dall'interessato se lavoratore dipendente (privato o pubblico).

Ai fini del calcolo della retribuzione media la retribuzione percepita negli anni antecedenti il pensionamento è soggetta ad una rivalutazione.

Le medie delle retribuzioni rivalutate vengono moltiplicate per un rendimento annuo (le

cd. aliquote di rendimento).

L'anzianità contributiva complessiva riconosciuta può essere al massimo pari a 40 anni.

Lavoratori dipendenti pubblici

Il calcolo della pensione dei lavoratori pubblici presenta alcune differenze in relazione ai periodi maturati negli anni passati e che incidono sul calcolo della quota A della pensione.

Per la quota A della pensione, relativa all'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992, la retribuzione pensionabile coincide con l'ultimo stipendio base (o con la retribuzione annua spettante nell'ultimo mese di servizio), con esclusione degli elementi variabili e non ricorrenti della retribuzione.

L'equiparazione tra i lavoratori pubblici e privati, con riferimento alla quota B della pensione è avvenuta a partire dal 1996, con riferimento all'intera quota B della pensione, ma solo per le retribuzioni percepite dal 1996 in poi.

Per i dipendenti dello Stato, la base di calcolo della quota A della pensione, costituita dal solo stipendio tabellare percepito nell'ultimo mese di servizio, è aumentata del 18% a titolo di considerazione forfettaria degli elementi accessori. Ai fini della quota A e B di pen-

sione il salario accessorio viene considerato quando supera il 18% aggiuntivo al posto di esso. Quando invece esso è inferiore, la base pensionabile è comunque costituita dal 118% dello stipendio tabellare.

Fino al 31 dicembre 1994 le aliquote di rendi-

mento erano differenti tra i lavoratori pubblici e privati, ma dal 1° gennaio 1995, sulle quote di pensione relative a periodi contributivi a partire da tale data, si applica l'aliquota del 2% come per i lavoratori privati.

Il sistema contributivo

Con il metodo contributivo la pensione finale di un lavoratore è il risultato esclusivamente dei contributi versati nell'arco della sua vita lavorativa. A differenza del metodo retributivo che invece eroga la prestazione sulla base dell'ultima retribuzione percepita, nel contributivo il lavoratore accumula, su una sorta di conto corrente virtuale, una percentuale della retribuzione annua pensionabile percepita.

Questi contributi sono rivalutati annualmente sulla base dell'evoluzione del prodotto interno lordo (per la precisione in base alla media quinquennale del Pil). Alla cessazione dal servizio il montante maturato, corrispondente ai contributi versati rivalutati, è convertito in pensione mediante l'utilizzo di una serie di coefficienti, i coefficienti di trasformazione, che variano a seconda dell'età del pensionando.

A differenza del metodo retributivo, il siste-

ma contributivo garantisce sempre l'equivalenza della prestazione rispetto ai contributi versati e dunque non crea squilibrio per le casse tenute all'erogazione delle prestazioni.

A chi si applica

Sono interessate dal calcolo contributivo le pensioni dei lavoratori che hanno iniziato a versare i contributi dal 1° gennaio 1995 o che optano per il nuovo sistema, nonché le quote di pensione relative all'anzianità contributiva maturata a partire dal 1° gennaio 1996 per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere meno di 18 anni di contributi e, a partire dal 1° gennaio 2012 per tutti sulle quote di pensione maturande.

L'opzione

Chi è nel sistema misto può esercitare la facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo. Per esercitare la facoltà di opzione

(58) Orizzonte pensioni

è necessario che i lavoratori abbiano un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 e possano far valere, al momento dell'opzione, una anzianità contributiva

di almeno 15 anni, di cui 5 successivi al 1995. Tale facoltà non può essere esercitata da chi ha maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31/12/1995.

<i>Anzianità al 31/12/1995</i>	<i>Calcolo fino al 1995</i>	<i>Calcolo dal 1996 al 2011</i>	<i>Calcolo dal 2012</i>
<i>- nessuna</i>	<i>--</i>	<i>Contributivo</i>	<i>Contributivo</i>
<i>- meno di 18 anni</i>	<i>Retributivo</i>	<i>Contributivo</i>	<i>Contributivo</i>
<i>- 18 anni o più</i>	<i>Retributivo</i>	<i>Retributivo</i>	<i>Contributivo</i>

Il calcolo della prestazione

Nel sistema contributivo, il calcolo della pensione si basa sui contributi effettivamente versati dal lavoratore (e dal datore di lavoro) durante tutta la vita lavorativa, (33% per i dipendenti; vigente anno per anno per gli iscritti alla gestione separata).

Ciò significa che alla fine di ogni anno per ogni lavoratore sarà accantonato il 33% della propria retribuzione. La somma di questi accantonamenti annuali darà il montante, il quale, ovviamente, crescerà con il prolungarsi della vita lavorativa.

Per salvaguardare il valore del montante rispetto all'andamento dei prezzi e quindi alla ricchezza prodotta dal Paese, è stata prevista

la rivalutazione annuale del montante stesso in base alla variazione del PIL (prodotto interno lordo) negli ultimi 5 anni.

Alla fine della vita lavorativa, la pensione sarà data dal montante moltiplicato un coefficiente di trasformazione che è progressivamente più favorevole man mano che aumenta l'età del pensionamento.

Coefficienti di trasformazione

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni.

A partire dal 2013 sono:

<i>Età</i>	<i>Divisori</i>	<i>Valori</i>
<i>57</i>	<i>23,236</i>	<i>4,304%</i>
<i>58</i>	<i>22,647</i>	<i>4,416%</i>
<i>59</i>	<i>22,053</i>	<i>4,535%</i>
<i>60</i>	<i>21,457</i>	<i>4,661%</i>
<i>61</i>	<i>20,852</i>	<i>4,796%</i>
<i>62</i>	<i>20,242</i>	<i>4,940%</i>
<i>63</i>	<i>19,629</i>	<i>5,094%</i>
<i>64</i>	<i>19,014</i>	<i>5,259%</i>
<i>65</i>	<i>18,398</i>	<i>5,435%</i>
<i>66</i>	<i>17,782</i>	<i>5,624%</i>
<i>67</i>	<i>17,163</i>	<i>5,826%</i>
<i>68</i>	<i>16,541</i>	<i>6,046%</i>
<i>69</i>	<i>15,917</i>	<i>6,283%</i>
<i>70</i>	<i>15,288</i>	<i>6,541%</i>

Trattenimento in servizio dipendenti pubblici

Il trattenimento in servizio era un istituto che consentiva al dipendente pubblico di permanere sul posto di lavoro per un ulteriore lasso di tempo, due anni oltre il compimento dell'età massima ordinamentale per la permanenza in servizio (in genere nella pubblica amministrazione pari a 65 anni; 70 per alcune categorie di lavoratori come magistrati e docenti universitari). Attraverso questo meccanismo i lavoratori del pubblico impiego potevano restare sul posto di lavoro sino al compimento, prima dell'introduzione della Riforma Fornero, in genere sino a 67 anni (sino a 75 anni per alcune categorie di personale del pubblico impiego tra cui magistrati, avvocati e procuratori dello Stato).

All'inizio l'istituto era configurato come un diritto soggettivo del dipendente, pertanto,

l'amministrazione non poteva opporsi alla sua concessione; successivamente, l'articolo 72, commi 7-10 del D.L. 112/2008 ha rimesso la valutazione sulla domanda del dipendente alla P.A. di appartenenza, chiamata a decidere sulla base delle proprie esigenze organizzative e funzionali. Ulteriori limitazioni al trattenimento in servizio sono state introdotte (nel quadro della nuova disciplina volta al contenimento dei costi di personale della P.A. e alla riduzione degli organici) dall'articolo 9, comma 31, del D.L. 78/2010, il quale ha stabilito che i trattenimenti in servizio possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà di assunzioni consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie.

L'abolizione del trattenimento in servizio

L'istituto è stato di recente abrogato dall'articolo 1, comma 2 del decreto legge 90/2014 (decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione) dal 1° novembre 2014. L'articolo citato ha precisato che i trattenimenti in servizio in essere al 25 Giugno 2014 sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (o fino alla loro scadenza, se anteriore), mentre i trat-

tenimenti in servizio disposti ma non ancora efficaci a tale data sono revocati.

I lavoratori che beneficiano della proroga biennale dovranno essere obbligatoriamente collocati in pensione d'ufficio dalla PA dal 1° Novembre 2014, prima della scadenza del biennio in oggetto.

Casi di esclusione i medici

Anche per quanto riguarda i dirigenti medici e i dirigenti del ruolo sanitario, è prevista una deroga alla disciplina generale, dal momento che per essi, continua a valere la normativa precedente in base alla quale sono fissati i seguenti limiti per il collocamento a

riposo: compimento del 65 anno di età; oppure, su richiesta dell'interessato, maturazione dei 40 anni di servizio effettivo;

Anche per i medici è comunque confermato il limite massimo dei 70 anni di età, per la permanenza in servizio.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

Ridefinita anche la disciplina della risoluzione unilaterale dei rapporti di lavoro, l'istituto in base al quale una pubblica amministrazione potrà decidere di interrompere un rapporto di lavoro in essere, seppur con l'esplicita necessità che la decisione sia motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati. Il termine di preavviso rimane invariato a

sei mesi; viene escluso un limite temporale di applicabilità di questo strumento e la platea delle pubbliche amministrazioni che potranno applicarlo viene allargata includendo in essa anche le Autorità indipendenti.

Sono escluse dall'utilizzo di questo strumento le seguenti categorie: personale del comparto sicurezza, della difesa e del soccorso pubblico.



BOLOGNA

La pensione per: Vigili del fuoco Polizia penitenziaria Corpo forestale dello stato

Restano immutati i requisiti per la pensione nel 2015 per i lavoratori del settore difesa, sicurezza e soccorso pubblico. A questo comparto si applicano requisiti previdenziali diversi da quelle generali.

E dato che dal regolamento di armonizzazione adottato lo scorso anno (Dpr 157/2013) la categoria non è stata presa in considerazione sui nuovi requisiti da applicare nei confronti del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria e Vigili del Fuoco continuano a trovare applicazione i requisiti vigenti fino al 31 dicembre 2011.

L'età pensionabile, però, per effetto del decreto legge 78/2010 e della legge 122/2010 deve

essere adeguata con la speranza di vita (+3 mesi dal 2013 ed altri 4 mesi dal 1° gennaio 2016) e continua a sottostare al differimento tra perfezionamento dei requisiti anagrafici e/o contributivi e riscossione del primo assegno pensionistico a causa della finestra mobile (almeno di 12 mesi).

Inoltre anche a queste categorie di lavoratori dal 1° gennaio 2012 si applica la quota contributiva in relazione alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, anche se al 31 dicembre 1995 potevano vantare almeno 18 anni di contributi e quindi rientravano in un sistema retributivo. Vediamo dunque di riassumere i requisiti per il comparto.

(64) Orizzonte pensioni

<i>La pensione del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico nel 2015</i>		
	<i>Requisiti</i>	<i>Finestra mobile</i>
	<i>57 anni e 3 mesi e 35 anni di contributi</i>	<i>12 mesi</i>
<i>Pensione anticipata</i>	<i>40 anni e 3 mesi di contributi indipendentemente dall'età</i>	<i>15 mesi</i>
	<i>53 anni e 3 mesi se 40 anni di contributi al 31.12.2011</i>	<i>12 mesi</i>
<i>Pensione di vecchiaia: con 35 almeno 35 anni di servizio (*)</i>	<i>Dirigente generale 65 anni Dirigente superiore 63 anni Qualifiche inferiori 60 anni</i>	<i>12 mesi</i>
<i>Con meno di 35 anni di contributi</i>	<i>Dirigente generale 65 anni e 3 mesi Dirigente superiore 63 anni e 3 mesi Qualifiche inferiori 60 anni e 3 mesi</i>	<i>12 mesi</i>

(*) L'età di vecchiaia coincide con il limite ordinamentale per la permanenza in servizio. Il limite non è universale ma varia a seconda del grado, dell'ordine e della qualifica del lavoratore. Nella tabella sono indicati i limiti dei principali ordini e gradi.

La Pensione di Vecchiaia

Anche quest'anno dunque la pensione di vecchiaia per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico si perfeziona al raggiungimento dell'età anagrafica massima per la permanenza in servizio prescritta dai singoli ordinamenti variabile in funzione della qualifica e del grado (nella maggior parte l'età della permanenza massima in carica si attesta tra i

60 e i 65 anni, si veda infra) congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori, 20 anni di contributi.

Il requisito anagrafico non viene adeguato agli incrementi della speranza di vita nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (di anzianità)

cioè i 35 anni di contributi. In caso contrario il requisito anagrafico previsto per l'accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi (per il periodo 2013-2015).

Laddove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente sarà inoltre mantenuto in servizio fino all'accesso al trattamento pensionistico.

La pensione di anzianità

Per quanto riguarda la pensione di anzianità gli appartenenti al comparto in questione possono accedere al trattamento anticipato al perfezionamento dei seguenti requisiti:

- a. raggiungimento di una anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi indipendentemente dall'età anagrafica;
- b. raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con unità di almeno 57 anni e 3 mesi;
- c. raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all'aliquota dell'80 per cento a condizione che essa sia stata perfezionata entro il 31 dicembre

2011 (attesa l'introduzione del contributivo pro rata dal primo gennaio 2012) ed in presenza di un'età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Coloro che accedono con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall'età anagrafica (adeguato agli incrementi della speranza di vita a partire dal primo gennaio 2013) scontano un ulteriore posticipo di

- un mese se i requisiti sono maturati nel 2012;
- di due mesi se sono maturati nel 2013;
- di 3 mesi se sono maturati a decorrere dal 2014.



Trattamenti di invalidità

La pensione di inabilità

La pensione di invalidità spetta ai lavoratori e alle lavoratrici pubblici e privati che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività di lavoro (100% di invalidità).

Il diritto

Per avere diritto oltre alla condizione di assoluta inabilità al lavoro, occorre aver maturato almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 negli ultimi cinque che precedono la domanda. Si prescinde dal requisito contributivo quando l'inabilità è connessa a finalità di servizio.

A differenza dell'assegno ordinario di invalidità (previdenziale) la pensione di inabilità non si trasforma in pensione di vecchiaia al perfezionamento dell'età per il collocamento a riposo e che la prestazione di inabilità è reversibile.

La prestazione

È incompatibile con qualsiasi attività lavorativa ed è calcolata sulla base dell'anzianità contributiva maturata, aumentata di un ulteriore periodo compreso tra la decorrenza della pensione e il compimento dell'età pensionabile.

Inabilità civile

Per ottenere invece la pensione di inabilità civile, prestazione a carattere assistenziale, non sono invece richiesti requisiti contributivi ma particolari requisiti reddituali evidenzino uno stato di bisogno economico. L'interessato non deve disporre di un reddito annuo personale superiore a Euro 16.532,85 (valido per il 2015). È richiesto altresì che l'interessato sia cittadino italiano o cittadino UE residente in Italia, o sia cittadino extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La pensione è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità.

Al compimento del sessantacinquesimo anno di età, la pensione di inabilità civile si trasforma in assegno sociale.

La pensione di invalidità è compatibile con l'indennità di accompagnamento riconosciuta agli invalidi civili non deambulanti o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. È incompatibile con altre provvidenze concesse a seguito della stessa menomazione per causa di guerra, servizio lavoro.

L'assegno di invalidità

L'assegno ordinario di invalidità è una prestazione economica, non reversibile, erogata ai lavoratori iscritti all'AGO INPS (dipendenti dei settori privati) con infermità fisica o mentale, che determini una riduzione, superiore ai 2/3, della capacità lavorativa.

Per avere diritto alla prestazione, inoltre, è necessario che il lavoratore abbia avuto accreditati cinque anni di contribuzione, di cui tre nel quinquennio precedente alla data di presentazione della domanda amministrativa. La prestazione non va confusa con l'assegno di invalidità civile che è invece una prestazione assistenziale, slegata dai contributi versati. Non esiste un requisito anagrafico per il conseguimento della prestazione ma solo il requisito medico-legale ed uno contributivo.

La durata dell'assegno

La prestazione previdenziale è riconosciuta per un periodo di tre anni ed è confermare, su domanda del titolare, per periodi della stessa durata qualora permangano le condizioni medico legali che diedero luogo alla liquidazione.

La domanda di conferma va presentata entro i 6 mesi dalla data di scadenza del triennio e sino al 120° giorno successivo alla scadenza

medesima.

Dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferma restando la facoltà di revisione.

La revisione

L'INPS può in qualsiasi momento (e quindi sia nel corso dei primi tre trienni che dopo la conferma definitiva) sottoporre il titolare della prestazione ad accertamenti medico legali per la revisione dello stato di invalidità. La revisione, invece, deve essere necessariamente disposta nell'ipotesi in cui risulti che nell'anno precedente il titolare della prestazione abbia percepito un reddito da lavoro dipendente, di un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento inps minimo (cioè per il 2015 circa 1.500 euro al mese).

L'importo

L'assegno è calcolato sulla base dei contributi effettivamente versati. Il sistema di calcolo è misto se c'era contribuzione antecedente il 1996 secondo quanto prevedono le regole generali.

Per quanto riguarda il calcolo effettuato con

il sistema contributivo si deve prendere a base il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57 esimo anno di età ove l'assicurato abbia un'età inferiore a quella appena indicata.

Integrazione al minimo

Qualora l'assegno risulti inferiore al trattamento minimo delle singole gestioni, lo stesso potrà essere integrato al trattamento minimo della gestione stessa. L'integrazione comunque non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri. Dal computo di tali redditi va escluso quello derivante dalla casa di abitazione.

La trasformazione in pensione di vecchiaia

Al compimento dei requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia l'assegno ordinario di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia a condizione che sia cessata l'attività di lavoro dipendente. Per la trasformazione non è necessario presentare una specifica domanda. Ad esempio se un lavoratore raggiunge i 66 anni e 3 mesi di età la sua prestazione sarà trasformata d'ufficio in trattamento di vecchiaia (naturalmente deve essere soddisfatto anche il requi-

sito contributivo di 20 anni). Si ritiene invece che l'assegno non possa essere trasformato in pensione di anzianità e, quindi, in pensione anticipata.

La compatibilità con la prestazione di attività lavorativa

La soglia di invalidità per il riconoscimento dell'assegno è costituita dai due terzi della capacità lavorativa. Pertanto il beneficiario può continuare a svolgere un'attività di lavoro produttiva di reddito e percepire, contemporaneamente, la prestazione previdenziale. Tuttavia qualora il reddito conseguito sia superiore a 4 volte il trattamento minimo INPS vigente nel Fpld (circa 2mila euro) il trattamento dell'assegno viene ridotto del 25% della prestazione base. Mentre se è superiore a cinque volte l'importo dell'assegno si riduce al 50%.

Trattamento ai superstiti

L'assegno ordinario di invalidità non è reversibile ai superstiti. Pertanto, in caso di decesso del titolare dell'assegno, i suoi familiari non percepiranno alcuna prestazione legata alla morte del titolare della prestazione.

Dipendenti pubblici

Per i lavoratori e le lavoratrici del Pubblico Impiego non è previsto l'assegno di invalidità, ma pensioni anticipate per invalidità o malattia, che presuppongono la dispensa dal servizio.

Diversi sono anche i requisiti sanitari e di anzianità assicurativa e contributiva per la concessione delle prestazioni.

Inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro

Inabilità non assolutamente invalidante ma tale da impedire la collocazione lavorativa continua e remunerativa del dipendente pubblico. Non si ha diritto alla prestazione se l'invalidità interviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro. Fermo restando che lo stato di inabilità a proficuo lavoro deve risultare alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, il dipendente può presentare richiesta di visita medica per il riconoscimento di tale stato di inabilità entro un anno dalla cessazione per dimissioni.

Per ottenere l'inabilità alla mansione occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale redatto dalle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente pubblico non è più idoneo

a svolgere in via permanente attività lavorativa;

- almeno 15 anni servizio (14 anni, 11 mesi e 16 giorni) sia per i dipendenti dello Stato, che per i dipendenti degli Enti locali o Sanità;
- risoluzione del rapporto di lavoro per dispensa dal servizio per inabilità permanente a proficuo lavoro.

Inabilità assoluta e permanente alle mansioni svolte

I dipendenti pubblici (in modo differente fra dipendenti statali e quegli degli enti locali) possono richiedere il "prepensionamento" nel caso abbiamo un'infermità permanente, fisica o mentale che incide sulle mansioni lavorative assegnate.

Accertata questa condizione, l'amministrazione deve tentare di collocare il lavoratore in un'altra mansione dello stesso livello, anche retributivo. Se non viene trovata un'altra mansione idonea, il lavoratore viene dispensato dal servizio o collocato a riposo.

La relativa pensione viene erogata solo se sussistono determinati requisiti contributivi. I dipendenti degli enti locali devono contare su contributi almeno pari a 19 anni, 11 mesi e

16 giorni di contribuzione. I dipendenti delle amministrazioni statali devono contare su contributi almeno pari a 14 anni, 11 mesi e 16 giorni. In entrambi i casi si prescinde dall'età anagrafica.

Calcolo della prestazione

I criteri di calcolo sono gli stessi della pensione ordinaria. La prestazione va determinata sulla base del servizio posseduto al momento della cessazione e decorre dal giorno successivo alla dispensa dal servizio. Sono applicabili le norme per l'integrazione al trattamento minimo.

Inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa

Dall'1.1.1996 ai pubblici dipendenti è stata estesa la pensione di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa, già prevista per i lavoratori del settore privato iscritti all'INPS.

Per ottenere l'inabilità a qualsiasi attività lavorativa occorrono i seguenti requisiti:

- riconoscimento medico legale redatto da parte delle competenti Commissioni dal quale risulti che il dipendente è permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di difetto fisi-

co o mentale;

- anzianità contributiva di almeno 5 anni, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità;
- risoluzione del rapporto di lavoro per infermità, non dipendente da causa di servizio, che determina uno stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La domanda

Con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, deve essere presentata all'ente presso il quale il lavoratore presta o ha prestato l'ultimo servizio.

Ricevuta la domanda, l'ente:

- dispone l'accertamento sanitario presso le Commissioni mediche di verifica; nei casi di particolare gravità delle condizioni di salute dell'interessato può essere disposta la visita domiciliare;
- ricevuto il verbale attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente e la sede provinciale dell'INPDAP alla liquidazione della pensione.

(72) Orizzonte pensioni

La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro se presentata dal lavoratore in attività di servizio, ovvero, dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Se dagli accertamenti sanitari scaturisce, invece, un giudizio di inabilità permanente al servizio, non si dà luogo ad ulteriori accertamenti, e da parte dell'ente datore di lavoro vengono attivate le procedure contrattuali finalizzate alla collocazione del dipendente in altra mansione, fino ad arrivare alla risoluzione del rapporto di lavoro. In questo caso, al lavoratore spetta la pensione se ha maturato il requisito contributivo di 20 anni, se dipendente degli enti locali, 15 anni se dipendente statale.

Il pensionato può essere chiamato a visita di revisione dello stato di inabilità.

Calcolo

La pensione di inabilità a qualsiasi attività lavorativa viene liquidata con le stesse regole di una normale pensione con l'aggiunta di una maggiorazione che varia a seconda dell'anzianità contributiva del dipendente:

- per i lavoratori con almeno 18 anni di servi-

zio al 31.12.95 l'anzianità contributiva maturata viene maggiorata del periodo compreso tra la decorrenza della pensione e la data di compimento dell'età pensionabile;

- per i lavoratori con meno di 18 anni di servizio al 31.12.95 si aggiunge al montante individuale maturato una quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del 60° anno di età.

In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni e l'importo della pensione di inabilità non può in ogni caso essere superiore all'80% della base pensionabile o del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Nel sistema contributivo, qualora il dipendente riconosciuto inabile sia di età anagrafica inferiore, si applica come coefficiente di trasformazione quello relativo a 57 anni (4,419). Nel sistema retributivo è prevista l'integrazione al trattamento minimo.

Incompatibilità

La pensione di inabilità è incompatibile con l'attività da lavoro.

Causa di servizio

L'articolo 6 del D.L. 201/2011 (decreto Salva Italia) ha abrogato esplicitamente le norme sulla causa di servizio, l'equo indennizzo e la pensione privilegiata per i dipendenti pubblici, per i quali permane unicamente il diritto a richiedere l'aggravamento per patologie già riconosciute.

Non rientrano nelle disposizioni dell'art. 6 i dipendenti del comparto sicurezza, difesa e

vigili del fuoco per i quali rimane in vigore la normativa vigente. I dipendenti pubblici rientrando in tali categorie che hanno subito un infortunio o contratto una malattia per cause o condizioni di lavoro dipendenti dal servizio prestato, possono avvalersi dell'attività di tutela del patronato INCA che potrà tutelarli attraverso la sua rete legale e medico-legale di qualità.



La pensione ai superstiti

La pensione ai superstiti è erogata nei confronti dei familiari dell'assicurato in caso di sua morte. Composto dalla pensione indiretta, trattamento erogato in caso di morte di un assicurato che non ha ancora percepito la pensione, e dalla pensione di reversibilità, trattamento erogato in caso di morte di un soggetto già titolare di una pensione di vecchiaia, pensione anticipata o pensione di inabilità, il trattamento in favore dei superstiti è riconosciuto al coniuge, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle del deceduto.

I genitori, i fratelli e le sorelle entrano però in gioco solo se manchino coniuge e figli oppure, essendoci, non abbiano diritto alla pensione.

Se per la pensione indiretta sono necessari :

- a. 780 contributi settimanali,
- oppure
- b. 260 contributi settimanali di cui almeno 156 versati nei 5 anni precedenti il decesso. Ai soli fini del raggiungimento di questi requisiti assicurativi e contributivi si considerano utili anche i periodi di godimento dell'assegno d'invalidità nei quali non risulti svolta attività lavorativa.

L'assegno di invalidità liquidato non è reversibile. Il decesso del titolare dell'assegno di invalidità dà luogo, quindi, in presenza dei relativi requisiti, alla pensione indiretta.

I beneficiari

Hanno diritto al trattamento:

- a. il coniuge superstite, anche se separato: se il coniuge superstite è separato con addebito, la pensione ai superstiti spetta a condizione che gli sia stato riconosciuto dal Tribunale il diritto agli alimenti; il coniuge divorziato se titolare di assegno divorzile;
- b. i figli (legittimi o legittimati, adottivi o affiliati, naturali, riconosciuti legalmente o giudizialmente dichiarati, nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge) che

alla data della morte del genitore siano minorenni, inabili, studenti o universitari e a carico alla data di morte del medesimo;

- c. i nipoti minori (equiparati ai figli) se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai genitori d'età non inferiore a 65 anni, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore

(76) Orizzonte pensioni

e/o pensionato siano a carico del medesimo. In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai fratelli celibi inabili e sorelle nubili inabili, non titolari di pensione, che alla data di morte del lavoratore e/o pensionato siano a carico del medesimo.

Norma antibadante

Le pensioni ai coniugi superstiti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012 sono peraltro

soggette ad una riduzione dell'aliquota percentuale, rispetto alla disciplina generale, nei casi in cui il deceduto abbia contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni; la differenza di età tra i coniugi sia superiore a 20 anni o il matrimonio sia stato contratto per un periodo di tempo inferiore ai dieci anni. La decurtazione della pensione ai superstiti non opera qualora vi siano figli minori, studenti o inabili.

L'importo

L'importo spettante ai superstiti è calcolato in percentuale sulla base della pensione dovuta al lavoratore deceduto ovvero della pensione in pagamento al pensionato deceduto:

- a. 60% al coniuge;
- b. 70% all' unico figlio;
- c. 80% al coniuge con figlio o a 2 figli senza coniuge;
- d. 100% al coniuge con 2 o più figli;
- e. 15% per ogni altro familiare, avente diritto, diverso dal coniuge, figli e nipoti.

La somma viene ridotta se il reddito del beneficiario è superiore al trattamento minimo del Fondo Pensioni Lavoratori nella misura del 25% se il reddito è superiore di 3 volte; 40% se il reddito è superiore di 4 volte; 50% se il reddito è superiore di 5 volte.

La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del lavoratore ovvero del pensionato, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda.

Cause di cessazione

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa nei seguenti casi:

- per il coniuge, qualora contragga nuovo

matrimonio. In questo caso al coniuge spetta solo l'una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la

tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;

- per i figli minori, al compimento del 18° anno di età;
- per i figli studenti di scuola media o professionale che terminano o interrompono gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli studenti, il superamento del 21° anno di età e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli studenti universitari che terminano o interrompono gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età. La prestazione di un'attività lavorativa da parte dei figli universitari e l'interruzione degli studi non comportano l'estinzione, ma soltanto la sospensione del diritto alla pensione;
- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i genitori qualora conseguano altra pensione;
- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio, ovvero venga meno lo stato di inabilità;
- per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e/o sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

Indennità per morte

Il superstite del lavoratore assicurato al 31.12.1995 e deceduto senza diritto a pensione può richiedere l'indennità per morte.

La domanda per ottenere l'indennità in paro-

la deve essere presentata, pena la decadenza, entro un anno dalla data del decesso del lavoratore assicurato.

Indennità una-tantum

Il superstite di lavoratore assicurato dopo il 31.12.1995 e deceduto senza aver perfezionato i requisiti amministrativi richiesti, può richiedere l'indennità una-tantum, se:

- non sussistono i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione indiretta;
- non ha diritto a rendite per infortunio sul

lavoro o malattia professionale, in conseguenza della morte dell'assicurato;

- è in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti per la concessione dell'assegno sociale.

Il diritto all'importo in questione è soggetto alla prescrizione decennale.



La pensione privilegiata

La pensione privilegiata è un trattamento economico che prima della Riforma delle pensioni del 2011 spettava ai dipendenti pubblici divenuti inabili per cause

di servizio. Ora è riservata solo agli appartenenti a corpi come le Forze Armate, i Carabinieri, forze di Polizia (civile e militare) e i Vigili del Fuoco.

Il diritto

Il diritto alla pensione privilegiata spetta quando si verifica una delle seguenti condizioni:

- malattie derivanti da contagio per causa di servizio;
- lesioni traumatiche o ferite riportate a causa del servizio;

- malattie professionali.

La pensione privilegiata di reversibilità spetta ai superstiti, quando la morte dell'assicurato è la conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio. La pensione viene liquidata d'ufficio alla vedova e agli orfani in caso di infortunio sul lavoro.

Supplemento di pensione

Condizioni

Il supplemento viene riconosciuto ai lavoratori che proseguono l'attività nello stesso fondo che ha liquidato la prestazione principale trascorsi almeno cinque anni dalla decorrenza di tale pensione.

Il supplemento di pensione si somma alla pensione già in essere e diviene parte integrante di essa, a tutti gli effetti, dalla data di decorrenza del supplemento stesso.

Il termine Breve

L'interessato ha, inoltre, la facoltà di richiedere per una sola volta la liquidazione del supplemento – sia esso il primo che uno dei successivi – quando siano trascorsi anche soltanto due anni dalla decorrenza della pensione o dal precedente supplemento.

Per coloro che maturano, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia e pensione anticipata, ai fini della liquidazione del supplemento si dovrà tener conto quindi delle nuove età anagrafiche per l'accesso alla pensione di vecchiaia e degli incrementi della speranza di vita introdotti dalla legge n. 214 del 2011.

Perciò, chi è andato in pensione nel 2014 po-

trà chiedere il supplemento anche a partire dal 1° gennaio 2016 a condizione però di avere 66 anni e 7 mesi (65 anni e 7 mesi se lavoratrice dipendente

Qualora il pensionato abbia raggiunto, entro il 31.12.2011, i requisiti per l'assegno di vecchiaia - cioè 60 anni le donne; 65 anni gli uomini unitamente a 20 anni di contributi - o sia titolare di una prestazione di vecchiaia contributiva entro tale data, l'età pensionabile da raggiungere ai fini del conseguimento del supplemento con il termine breve resta quella regolata dalla disciplina ante-Fornero, più favorevole.

(AD ESEMPIO)

si immagini una lavoratrice che ha raggiunto 60 anni e 30 anni di contributi nel 2011 e che quindi è esente dalla Riforma Fornero (in quanto ha raggiunto un diritto a pensione prima del 2012). Costei potrà scegliere di andare in pensione nel 2012 e continuare comunque a lavorare: potrà dunque chiedere il supplemento dal 2014 senza dover attendere le nuove età pensionabili fissate dalla Riforma Fornero.

Assegno di invalidità

Per i titolari di assegno ordinario di invalidità la liquidazione del primo supplemento può essere effettuata dopo 2 anni dalla data di

decorrenza dell'assegno, sempreché l'interessato abbia compiuto l'età di 57 anni.

Pensione supplementare

La pensione supplementare è cosa diversa dal supplemento di pensione. Le due prestazioni hanno in comune il fatto che possono essere ottenute soltanto da chi è già in pensione ma la differenza tra questi due istituti risiede in realtà dal momento in cui sono stati versati i contributi e dal fondo in cui sono stati versati i contributi.

Se questi si collocano dopo la decorrenza della pensione principale e per lo stesso tipo di attività (es. dipendente privato, lavoratore iscritto alla gestione separata che prosegue, rispettivamente, la stessa attività dopo la pensione) si parla di supplemento. In tutti gli altri casi si parla di pensione supplementare. La pensione supplementare riguarda, quindi, un assegno erogato da un fondo diverso da quello che ha liquidato il trattamento principale. Si pensi ad esempio ad un pensionato nel FPDL che ha versato nella gestione separata INPS per l'attività svolta con contratti di collaborazione (consulenze, incarichi di amministratore) oppure al dipendente pubblico (pensionato a carico di una gestione esclusiva dell'AGO) che ha contribuzione nel fondo lavoratori dipendenti

Dal 1° gennaio 2012 la pensione supplemen-

tare soggiace ai nuovi requisiti anagrafici e all'adeguamento alla speranza di vita alle stesse condizioni della pensione di vecchiaia. In sintesi il diritto alla pensione supplementare è condizionato a:

- l'esistenza di una pensione a carico di gestione previdenziale diversa da quella in cui si richiede la pensione supplementare, acquisita in presenza dei requisiti prescritti;
- il compimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nella gestione in cui si chiede la pensione supplementare:

Il ricorso alla pensione supplementare è d'obbligo quando non esistono forme di ri-congiunzione o di totalizzazione dei contributi tra forme assicurative diverse, ad esempio per l'attività di collaborazione coordinata e continuativa o meno svolta con iscrizione alla gestione separata dell'INPS, che da titolo a trattamenti di pensioni nel solo regime contributivo.

In questi casi, nel caso in cui il pensionato non raggiunga i 20 anni di contributi, può richiedere la pensione supplementare dopo il compimento dell'età pensionabile per la vecchiaia nel regime contributivo.

La maggiorazione sociale

La maggiorazione sociale della pensione è una prestazione mensile, di carattere assistenziale, nel caso in cui il cittadino non possieda redditi o ne disponga in misura limitatissima.

L'importo percepito aumenta di anno in anno, nella stessa misura del trattamento minimo delle pensioni INPS. Questa prestazione, oltre ad essere legata all'età del pensionato ed all'importo minimo della sua pensione, viene erogata in presenza di determinati limiti di reddito.

Sono esclusi dal reddito:

- i trattamenti di famiglia;

- il reddito catastale della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l'indennità di accompagnamento di ogni tipo;
- l'importo aggiuntivo previsto dalla legge 388/2000;
- i sussidi economici erogati da Comuni ed altri Enti.

Possono dunque richiedere la maggiorazione coloro che sono titolari di pensioni sociali, trattamento minimo e assegno sociale, fermi restando i requisiti necessari di reddito ed età.

L'assegno sociale

È una prestazione di natura assistenziale erogata dall'INPS erogata agli ultrasessantacinquenni, residenti in Italia, indigenti, cioè privi di reddito o con reddito inferiore a quello dello stesso assegno sociale. Il diritto ad ottenere l'assegno sociale è subordinato all'accertamento, da parte dell'INPS, del reddito: personale per i cittadini non coniugati e cumulato con quello del coniuge per i cittadini coniugati.

I requisiti per ottenere l'assegno sociale sono

i seguenti:

- 65 anni e 3 mesi di età;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del comune di residenza;
- per i cittadini extracomunitari: titolarità del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno);
- residenza effettiva, stabile e continuativa per almeno 10 anni nel territorio nazionale.

L'importo

L'importo percepito può variare in base al reddito e allo stato civile del richiedente, ovvero se è coniugato o meno. Esso aumenta di anno in anno, nella stessa misura di quanto aumenta il trattamento minimo delle pensio-

ni INPS, in base ad un Decreto ministeriale. L'importo mensile della pensione è dato dalla misura massima spettante, divisa per 13 mensilità.

La social card

La social card o Carta acquisti è una carta prepagata ricaricata dallo Stato ogni mese con 40 euro, che permette di effettuare acquisti in esercizi commerciali convenzionati e abilitati, pagare le bollette, e ricevere sconti del 5 per cento nei negozi che aderiscono a questa iniziativa: l'elenco di

queste attività commerciali è disponibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle finanze, indicato sotto.

È destinata a chi ha un basso reddito tra gli anziani dai 65 anni in su e i bambini al di sotto dei 3 anni: in questo caso titolare della carta risulta essere il genitore.



Le prestazioni economiche in favore dei disabili

Vanno sotto il nome di “civile” le categorie di soggetti colpiti da patologie e menomazioni invalidanti che non dipendono da cause di guerra, lavoro o servizio: ci sono, così, i mutilati e invalidi civili, i ciechi civili, i sordomuti. Per queste categorie, ci sono trat-

tamenti economici di natura assistenziale, di importo e a condizioni diverse a seconda del tipo di trattamento, dell'età, della categoria di disabili cui appartiene il soggetto e della gravità della sua menomazione.

I trattamenti

I trattamenti previsti, che vengono erogati dall'INPS, sono di due tipi:

1. la pensione di inabilità, l'assegno mensile di assistenza e simili; trattamenti che, come le prestazioni di tipo previdenziale, sono erogati per 13 mensilità. La concessione di questi trattamenti dipende da determinate condizioni economiche: il reddito che si prende in considerazione, in genere, è quello assoggettabile all'IRPEF conseguito dalla persona che richiede l'intervento economico. Tuttavia, recentemente, tali trattamenti sono stati aumentati di somme che spettano solo dietro verifica del reddito di qualsiasi genere (ivi compreso il reddito esente da IRPEF, come la prestazione stessa) conseguito, oltre che dal soggetto interessato, anche dal coniuge;
2. per le persone che presentano caratteri-

stiche di invalidità totale, che siano o non siano titolari delle pensioni o degli assegni mensili di cui sopra, sono previste anche provvidenze economiche chiamate indennità. Queste indennità sono state istituite come partecipazione della collettività alle spese di persone che per compiere gli atti quotidiani della vita hanno bisogno di assistenza continua o di particolari supporti; quindi, sono corrisposte per 12 mesi all'anno e, spettando a titolo esclusivo della minorazione, non sono condizionate dal reddito del di stabile.

A loro volta, queste indennità non costituiscono reddito influente sul diritto e sulla misura di altre prestazioni previdenziali o assistenziali.

Sia le pensioni o assegni che le indennità sono

attribuiti, oltre che ai cittadini italiani, anche ai cittadini esteri. Per i cittadini di Stati extracomunitari è determinante la carta di soggiorno. Condizione per il diritto è la residenza in Italia.

La domanda

La domanda per il riconoscimento dell'in-

validità civile, cecità civile, sordità civile e dei relativi benefici economici e non devono essere inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica, complete di documentazione sanitaria. Il certificato medico deve essere compilato ed inviato telematicamente dal medico certificatore su apposita modulistica predisposta dall'INPS.

Pensione di inabilità per i disabili

La pensione di inabilità è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali).

Poiché si tratta di una prestazione assistenziale concessa a chi si trova in uno stato di bisogno economico, per avere diritto alla pensione è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Hanno diritto alla pensione di inabilità gli invalidi totali di età compresa tra 18 e 65 anni e 3 mesi che soddisfano i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge.

Requisiti

Per ottenere la pensione di inabilità sono necessari alcuni requisiti fra cui:

- riconoscimento di una inabilità totale e permanente del 100%;
- stato di bisogno economico;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato: permesso di soggiorno di almeno un anno di cui all'art. 41 TU immigrazione, anche se privi di permesso di soggiorno CE di lungo periodo;
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

La pensione di inabilità è compatibile con le prestazioni dirette concesse a titolo di invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, nonché con gli altri trattamenti pensionistici diretti concessi per invalidità.

La domanda

La domanda corredata dal certificato medico può essere presentata esclusivamente per via telematica attraverso uno dei seguen-

ti canali:

- Web - INPS;
- portale dell'Istituto al Patronato INCA della CGIL.

L'assegno mensile per i disabili

L'assegno mensile è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale, cioè compresa tra il 74% e il 99%.

Domanda e requisiti come per la pensione di inabilità dei disabili

L'assegno mensile è incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità.

all'uno o all'altro trattamento, in ogni caso, è irrevocabile per l'INPS (esclusivamente per i titolari di rendita Inail, invece, la facoltà di opzione non comporta una rinuncia al diritto ma la sospensione dell'erogazione della prestazione).

Se la situazione di incompatibilità si manifesta dopo la concessione dell'assegno mensile, l'invalido ha l'obbligo di comunicarlo all'INPS entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento con il quale gli viene riconosciuto da parte di un altro ente il trattamento pensionistico di invalidità incompatibile.

Opzione

L'interessato può optare per il trattamento economico più favorevole. La rinuncia

Indennità di accompagnamento per i disabili

La cosiddetta indennità di accompagnamento è una prestazione economica, erogata a domanda, in favore dei soggetti mutilati o invalidi totali per i quali è stata accertata l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. L'indennità di accompagnamento

spetta al solo titolo della minorazione, cioè è indipendente dall'età e dalle condizioni reddituali.

Requisiti

Per ottenere l'indennità di accompagnamento sono necessari i seguenti requisiti:

- riconoscimento di totale inabilità (100%)

per affezioni fisiche o psichiche;

- impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, ovvero impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e la conseguente necessità di un'assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari: iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari: permesso di soggiorno di almeno un anno
- residenza stabile ed abituale sul territorio nazionale.

Per gli ultrasessantacinquenni (non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa) il diritto all'indennità è subordinato alla condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età.

Ai minori titolari di indennità di accompagnamento, al compimento della maggiore età, viene automaticamente riconosciuta la pensione di inabilità riservata ai maggiorenni totalmente inabili. La prestazione, che si aggiunge all'indennità di accompagnamento già in godimento, spetta senza necessità di presentare domanda amministrativa e senza necessità di ulteriori accertamenti sanitari.

L'indennità è compatibile con lo svolgimento di un'attività lavorativa ed è concessa anche ai minorati che abbiano fatto domanda dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Esclusioni

Sono esclusi dal diritto all'indennità di accompagnamento gli invalidi che:

- siano ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
- percepiscano un'analogia indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

L'indennità di accompagnamento è compatibile e cumulabile con la pensione di inabilità e con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).

Per poter presentare la domanda, è necessario prima recarsi dal proprio medico di base e chiedere il rilascio del certificato medico introduttivo.

Una volta ottenuto il certificato, il cui codice identificativo va obbligatoriamente allegato, può essere presentata la domanda esclusivamente per via telematica attraverso uno dei

seguenti canali:

- Web – avvalendosi dei servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite

PIN attraverso il portale dell'Istituto

- al Patronato INCA della CGIL

Indennità di frequenza per ragazzi/e disabili

L'indennità di frequenza è una prestazione economica, erogata a domanda, a sostegno dell'inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al compimento del 18° anno di età.

Per avere diritto all'indennità è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge.

Aventi diritto

Hanno diritto all'indennità di frequenza i cittadini minori di 18 anni ipoacusici.

L'indennità di frequenza è incompatibile con:

- qualsiasi forma di ricovero;

- l'indennità di accompagnamento di cui i minori siano eventualmente in godimento o alla quale abbiano titolo in qualità di invalidi civili non deambulanti o non autosufficienti;
- l'indennità di accompagnamento in qualità di ciechi civili assoluti;
- la speciale indennità prevista per i ciechi parziali;
- l'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali.

È ammessa in ogni caso la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.

Ciechi

Nel nostro ordinamento giuridico sono considerati ciechi civili, ai fini del diritto alle provvidenze economiche, i soggetti riconosciuti affetti da cecità totale o che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi per causa congenita o contratta non dipendente dalla guerra, da infortunio sul lavoro o dal servizio.

I ciechi civili si distinguono nelle seguenti categorie:

- ciechi assoluti, con residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche con eventuale correzione;
- ciechi parziali, con residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione (ciechi ventesimisti);

Queste tutte le indennità previste per i ciechi civili:

- pensione non reversibile per ciechi assoluti;

- pensione non reversibile per ciechi parziali;
- indennità speciale per ciechi parziali.

Sordi

Sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva (fino a 12 anni) che abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio.

Si considera causa impeditiva del normale apprendimento del linguaggio parlato l'ipoacusia (pari o superiore a 75 decibel di HTL di media tra le frequenze 500, 1000, 2000 Hz nell'orecchio migliore) che renda o abbia reso difficoltoso tale normale apprendimento.

Ai fini della concessione della pensione è stabilito il requisito di soglia uditiva corrispondente ad una ipoacusia pari o superiore a 75

decibel.

Qualora i livelli di perdita uditiva siano inferiori a tali limiti o non sia possibile dimostrare l'epoca in cui è sorta l'ipoacusia, la valutazione sanitaria viene effettuata secondo i criteri dell'invalidità civile.

Per i sordi civili sono previste le seguenti indennità:

- pensione non reversibile per sordi civili;
- indennità di comunicazione per sordi civili.

Deduzioni e detrazioni fiscali per disabili e invalidi civili

Oltre alle indennità previste per legge e sopra elencate, sussistono, per gli invalidi e i disabili civili, deduzioni, detrazioni fiscali ed altri vantaggi.



Cumulo pensioni e redditi

Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di vecchiaia o di anzianità

Attualmente i redditi da lavoro, autonomo o dipendente, sono sempre cumulabili con il trattamento pensionistico di vecchiaia, anticipato o di anzianità erogati.

Ciò vale sia per i trattamenti liquidati con il sistema retributivo e misto sia con il sistema contributivo a condizione però, in tale ultima ipotesi, che la prestazione sia raggiunta, alternativamente: con almeno 60 anni di età se donna e 65 anni se uomo; o con 40 anni di

contribuzione; oppure con almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età.

Si tratta di requisiti che determinano comunque, nella maggior parte dei casi, la completa cumulabilità dei trattamenti pensionistici con i redditi da lavoro. Basti pensare infatti che la pensione di vecchiaia contributiva e la pensione anticipata contributiva sono necessari, di regola, requisiti anagrafici e contributivi superiori a quelli sopra indicati.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con l'assegno ordinario di invalidità

Se si è titolari di un assegno di invalidità l'assegno si riduce qualora il reddito superi determinate soglie. A partire dal settembre del 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l'importo dell'assegno viene ridotto:

- in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l'importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
- in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l'importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in

vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

Se l'assegno ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio se l'anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l'assegno è inferiore a 40 anni di contributi. Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo; nel secondo caso invece è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con le Pensioni di invalidità

Per chi è divenuto titolare di una pensione di invalidità prima della riforma di questo trattamento, avvenuto con la legge 222/1984, la possibilità di cumulare lavoro e pensione è condizionata dall'importo del reddito che deriva dall'attività di lavoro (autonomo, dipendente o professionale). La legge 638 del 1983 stabilisce, infatti, che la "vecchia" pensione di invalidità "non è attribuita, e se attribuita ne rimane sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato sia percettore di reddito da lavoro dipendente o autonomo o professionale per un importo annuo lordo superiore a 3 volte l'ammontare del trattamento minimo

in vigore all'inizio dell'anno".

Se, invece, il reddito ricavato dall'attività lavorativa è inferiore al limite appena indicato, lo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30 ed al 50 per cento della differenza tra l'importo lordo della prestazione e il trattamento minimo. Nell'ipotesi di lavoro autonomo la trattenuta non può, in ogni caso, superare il 30 per cento del reddito ricavato dall'attività lavorativa. Si ricorda però che, qualora, l'assegno sia calcolato su 40 anni di contributi la riduzione non si applica.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con la Pensione di Inabilità

Per chi è titolare di una pensione di inabilità lo svolgimento di un'attività lavorativa dipendente o autonoma non è invece ammissibile. Poiché la prestazione è caratterizzata dalla assoluta impossibilità di prestare attività lavorativa, la percezione della stessa non

è compatibile con la prestazione di lavoro subordinato o con attività di lavoro autonomo o professionale. La concessione della pensione comporta quindi l'obbligo della cancellazione da elenchi, albi o ordini relativi a mestieri arti o professioni.

Il Cumulo dei Redditi da Lavoro con la Pensione di Reversibilità

Lo svolgimento di attività lavorativa può provocare riduzioni della pensione di reversibilità. Nel caso in cui, infatti, il reddito annuo ricavato dall'attività, sommato con gli altri

eventuali redditi del pensionato, è compreso fra tre e quattro volte l'importo del minimo, la percentuale di pensione che spetta al vedovo non è del 60% ma si abbassa al 45%. Se,

poi, il reddito del superstite è compreso tra quattro e cinque volte il «minimo» dell'INPS, allora la quota di pensione che è pagata all'interessato è pari al 36% della pensione del coniuge. Quando, infine, il reddito supera di cinque volte il trattamento minimo dell'INPS, la pensione di reversibilità è determinata applicando la percentuale del 30% alla pensione del defunto.

Vi sono tuttavia due deroghe. La prima: le riduzioni non sono applicate nel caso in cui

ci siano figli minori di età o studenti o inabili. La seconda riguarda i vecchi pensionati: il «cumulo» per le pensioni ai superstiti è scattato, infatti, solo per quelle con decorrenza dal 1° settembre del 1995; per quelle liquidate prima non c'è stata, invece, alcuna riduzione, ma solo una «cristallizzazione» della rata in pagamento. In pratica non vi sono state né vi saranno più per queste pensioni aumenti fino a quando non sarà riassorbita l'eventuale eccedenza.

<i>Tipo di prestazione</i>	<i>Cumulabilità</i>
<i>Pensione di vecchiaia</i>	<i>Si</i>
<i>Pensione anticipata (o d'anzianità)</i>	<i>Si</i>
<i>Opzione donna</i>	<i>Si</i>
<i>Pensione di invalidità</i>	<i>Nessuna cumulabilità se il reddito del beneficiario è superiore a 3 volte il minimo INPS. In caso contrario lo svolgimento di un lavoro autonomo o dipendente comporta una trattenuta sulla pensione pari, rispettivamente, al 30% e al 50% della differenza tra l'importo lordo della prestazione e il trattamento minimo</i>
<i>Assegno ordinario di invalidità</i>	<i>Prima decurtazione: taglio del 25% dell'assegno se i redditi sono superiori a 4 volte il trattamento minimo INPS Seconda decurtazione: se l'assegno ridotto resta comunque superiore al minimo INPS subisce un secondo taglio, variabile a seconda del reddito, se non ci sono 40 anni di contributi</i>
<i>Pensioni di inabilità</i>	<i>La prestazione è incompatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa</i>



FONDI PENSIONE & FRP

La previdenza complementare

Nelle pagine precedenti abbiamo visto come a partire dal 1992 viene avviato il riordino del sistema previdenziale.

Contemporaneamente si istituisce con legislazione, la pensione complementare il cui principale scopo è quello di integrare e non sostituire la previdenza pubblica.

È la previdenza complementare che deve soddisfare e garantire alle lavoratrici e ai lavoratori l'aspettativa a mantenere uno stile di vita simile a quello goduto durante la propria vita lavorativa.

Infatti le riforme delle pensioni hanno fatto sì che le stesse fossero più basse e non garantissero più una serena vecchiaia ad ognuno di noi. Il tasso di sostituzione cioè il rapporto fra l'ultimo stipendio e la prima rata di pensione generalmente si assesta fra il 50/60%.

Se l'ultimo stipendio è 1000 euro, la prima rata di pensione sarà di 500/600 euro.

Per colmare questa differenza e garantire "pensioni adeguate" come prescrive l'articolo

38 della Costituzione, si è prevista la possibilità di costruirsi una pensione aggiuntiva o complementare.

Da quando si comincia a lavorare e, comunque, prima possibile se si ha una carriera lavorativa già avviata, ci si dovrebbero porre le seguenti domande:

1. Quanto reddito mi garantirà la pensione pubblica in rapporto all'ultimo stipendio?
2. Lo ritengo sufficiente? Se no, di quanta integrazione potrei avere bisogno per raggiungere il livello che ritengo sufficiente e/o adeguato?
3. Qual è il livello di contribuzione ad una forma di previdenza complementare che devo e/o posso sostenere per assicurarmi questa integrazione?
4. Quali sono gli strumenti e le modalità da usare (tra le forme pensionistiche complementari e, nel loro ambito, tra le linee di investimento) per costruirmi questa integrazione?

"La Busta arancione" ovvero "La mia Pensione"

Per facilitare una risposta a tutti questi interrogativi è intervenuto l'INPS con la cosiddetta busta arancione che ha preso il

nome di "La mia pensione". Essa è mutuata da una analoga esperienza iniziata in Svezia, dove prima dell'era digitale il materiale era

(100) Orizzonte pensioni

effettivamente spedito per posta ordinaria con una busta di colore arancione. Consiste in un simulatore per il calcolo della pensione, basato sulla contribuzione versata all'INPS e sui parametri che concorrono a determinare l'età pensionabile e l'importo della pensione.

Il servizio permette di:

- controllare i contributi versati all'INPS;
- conoscere la data in cui si matura il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata;
- calcolare l'importo stimato della pensione "a moneta costante", prescindendo cioè dall'andamento dell'inflazione;
- ottenere una stima del rapporto fra la prima rata di pensione e l'ultimo stipendio

(tasso di sostituzione).

Serve anche per confrontare diversi scenari e vedere come muta la pensione in base alle proprie scelte.

Attualmente il servizio è a disposizione dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, alle Gestioni Speciali dei Lavoratori Autonomi (Artigiani e Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri) e alla Gestione Separata.

Dal 2016 il servizio sarà disponibile anche per i dipendenti pubblici e per gli altri lavoratori con contribuzione versata nei diversi fondi e nelle gestioni amministrare dall'INPS.

Le principali norme che disciplinano la previdenza complementare

- D. Lgs. n. 124/1993 (disciplina della previdenza complementare);
- L. 335/1995 (riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare);
- D. Lgs. N. 252/2005 (riforma della previdenza complementare).

La Previdenza complementare si basa su:

- Adesione volontaria;
- Capitalizzazione individuale;
- Contribuzione definita.

I destinatari sono i Lavoratori dipendenti

privati e pubblici,

Le forme di previdenza complementare

Forme di previdenza complementare sono:

- Fondi pensione negoziali;
- Fondi pensione preesistenti;
- Fondi pensione aperti;
- Piani individuali di previdenza mediante polizze vita - PIP "nuovi" (conformi al d.lgs. 252/05).

Il Fondo Pensione negoziale

Il **fondo pensione negoziale** (compreso Perseo Sirio) nasce da contratti o accordi collettivi (anche aziendali) che individuano i destinatari sulla base dell'appartenenza ad un determinato comparto, impresa o gruppo di imprese o ad un determinato territorio (es. regione o provincia autonoma).

Il Fondo Pensione negoziale

- è un soggetto giuridico autonomo, può essere una associazione o una fondazione e può avere, pertanto, personalità giuridica
- non ha scopo di lucro

Organi del Fondo pensione:

Sono organi del Fondo Pensione:

- l'Assemblea dei Delegati;
- il Consiglio d'Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

Spese per la gestione del Fondo

1. Quota di iscrizione "una tantum";
2. spese relative alla fase di accumulo in cifra fissa o percentuale.

Le uniche forme collettive per le quali è possibile l'adesione per i dipendenti pubblici sono quelle ex d.p.c.m. 20/12/1999: fondo contrattuale ex d.lgs. 124/93 istituito da contrattazione nazionale di comparto, Fondo Espero, Fondo Perseo Sirio, Fopadiva, fondo regionale Val d'Aosta e Laborfond, fondo regionale Trentino Alto Adige.

L'adesione di un pubblico dipendente ad un Pip non comporta il versamento del TFR e il contributo datoriale

L'adesione al fondo pensione negoziale determina necessariamente il passaggio dal TFS al TFR per coloro che già lavoravano all'1.1.2001.

La previdenza complementare per i pubblici dipendenti

La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce. È fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che

vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento ecc.) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell'andamento dei mercati e delle scelte di gestione.

La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha il compito di vigilare e garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti delle forme pensionistiche complementari.

Al momento del pensionamento all'iscritto sarà liquidata una rendita aggiuntiva alla pensione costituita dai contributi versati, comprensiva dei risultati di gestione.

È possibile, a determinate condizioni, percepire in capitale (in tutto o in parte) la prestazione maturata.

È, inoltre, possibile percepire la prestazione anche in assenza di pensione derivante dalla previdenza pubblica.

La previdenza complementare per i pubblici dipendenti continua ad essere disciplinata dal decreto legislativo 124/93 in quanto non trova applicazione il successivo decreto legislativo 252/2005.

Ciò è dovuto essenzialmente ad alcune peculiarità dei pubblici dipendenti, come per esempio il trattamento di fine servizio e la sua figuratività anche in caso di opzione per il tfr.

Ma tutto ciò vediamo nei dettagli

IL TFR/TFS

Le prestazioni di fine lavoro previste per i dipendenti pubblici sono:

- Trattamenti di Fine Servizio (indennità di

buonuscita – indennità premio di servizio – indennità di anzianità)

- Trattamenti di Fine Rapporto

Buonuscita

- è una **somma di denaro “una tantum”** corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio;
- **riguarda i dipendenti delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese forze armate e di polizia, dipendenti di Senato, Camera e del Segretariato del Presidente della Repubblica;**
- la **retribuzione di riferimento** è costituita dalle voci fisse e continuative più la quota variabile dell'I.I.S.;
- **finanziamento della prestazione:** contribuzione la cui misura è pari al 9,60% dell'80% della retribuzione di riferimento;
- **è pari all'80 % dell'ultima retribuzione mensile rapportata ad anno** (moltiplicata per 13 e divisa per 12) moltiplicata per gli anni utili (compresi quelli riscattati).

Indennità premio fine servizio

- è una **somma di denaro “una tantum”** corrisposta alla cessazione dal servizio;
- **riguarda i dipendenti di ruolo, sanitari e salariati degli EE.LL., dipendenti di Regio-**

ni, Province, ASL, Consorzi comunali, provinciali e Comunità montane;

- la **retribuzione di riferimento** è costituita dalle voci fisse e continuative più l'I.I.S. nella misura del 100%;
- **finanziamento della prestazione**: contribuzione la cui misura è pari al 6,10 % dell'80 % della retribuzione di riferimento;
- **è pari a un quindicesimo dell'80 % della retribuzione di riferimento dell'ultimo anno** moltiplicato per gli anni utili (compresi quelli riscattati).

Indennità di anzianità

- è una **somma di denaro "una tantum"** corrisposta al dipendente al momento della cessazione dal servizio;
- **riguarda i dipendenti degli Enti pubblici non economici (parastato)**;
- la **retribuzione di riferimento** è costituita dalle voci fisse e continuative più l'I.I.S.;
- **finanziamento della prestazione**: annuale copertura in bilancio del relativo onere
- **è pari al 100 % dell'ultima retribuzione mensile rapportata ad anni interi** (moltiplicata per 13 e divisa per 12), moltiplicata per gli anni utili.

Trattamento di fine rapporto

- è una **somma di denaro corrisposta al dipendente alla risoluzione del rapporto di lavoro** dopo un servizio pari ad almeno 15 giorni continuativi nel mese, regolato dall'art. 2120 del codice civile (settore privato) esteso al settore pubblico con l'Accordo quadro Aran – Sindacati 29/07/1999 e dal Dpcm 20 dicembre 1999;
- **destinatari**: i dipendenti del settore privato e pubblico. Nel settore pubblico riguarda i dipendenti a tempo determinato con contratto in corso al 31/05/2000 ovvero assunti successivamente e i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato a decorrere dal 1°/1/2001;
- è costituito da **accantonamenti annui di quote del 6,91% della retribuzione utile**. Gli accantonamenti vengono annualmente contabilizzati e rivalutati dell'1,5% in misura fissa e del 75% dell'inflazione.

Figuratività del Tfr

Il TFR dei dipendenti pubblici iscritti al fondo negoziale non viene versato al fondo durante la fase di accumulo ma solo al momento della cessazione dal servizio

Le quote di TFR destinate a previdenza complementare sono contabilizzate dall'INPS Ge-

stione Dipendenti Pubblici che le contabilizza e rivaluta sulla base della media dei rendimenti netti frutto di un “paniere” di fondi pensione complementare attivi sul mercato.

Data la sua natura figurativa non può nem-

meno essere oggetto di anticipazione.

Il dipendente pubblico assunto prima del 1.1.2001 è in regime di Tfs (Trattamento di fine servizio) quello assunto dopo in regime di Tfr (Trattamento di fine rapporto)

Opzione alla previdenza complementare

Opzione alla previdenza complementare per gli assunti prima del 2001.

Al lavoratore assunto prima del 2001 e che aderisce alla previdenza complementare, viene effettuato il calcolo del TFS maturato fino al momento dell'adesione e lo si trasforma in TFR. Quanto accumulato negli anni dall'assunzione fino al momento dell'adesione viene liquidato dall'ex Inpdap al termine del rapporto di lavoro, previa rivalutazione annuale del 75% del tasso di inflazione + l'1,5%.

Annualmente si aggiunge la quota di TFR pari al 4,91% della retribuzione annua lorda. Le quote, contabilizzate presso l'ex Inpdap, vengono anch'esse rivalutate, di anno in anno, del 75% del tasso di inflazione + l'1,5%.

Per incentivare il passaggio da TFS a TFR è riconosciuto, per tutto il periodo di permanenza nel Fondo, un contributo pari all'1,5% della base contributiva di riferimento del TFS per il personale iscritto all'Inpdap ai fini del TFS-TFR (questo incentivo non vale per gli enti che

erogano direttamente il TFS).

Il restante 2% del Tfr viene attribuito al fondo pensione.

Per gli assunti dall'1.1.2001

- **All'interessato**, l'importo di Tfr maturato e rivalutato dalla data di assunzione all'adesione;
- al **Fondo** vengono conferiti gli accantonamenti di Tfr, in misura intera, (6,91% della retribuzione utile) maturati dall'adesione alla cessazione.

La posizione individuale dell'aderente del pubblico impiego è formata da due parti:

- **“il montante presso il fondo”** comprendente gli accantonamenti che includono la contribuzione obbligatoria del dipendente, la contribuzione obbligatoria datoriale, la contribuzione volontaria aggiuntiva del dipendente;
- **“il montante figurativo presso l'INPS Gestione Dipendenti Pubblici”** corrispondente

agli accantonamenti di Tfr).

Questi accantonamenti vengono conferiti al Fondo solo al momento della cessazione del

servizio che abbia almeno un giorno di interruzione rispetto al successivo.

La contribuzione

Dipendenti già in servizio al 31.12.2000

- 1,5% aggiuntivo (calcolato sulle voci retributive utili a TFS) (contabilizzato dall'INPDAP come accantonamento figurativo);
- 1% aggiuntivo a carico lavoratore calcolato sulle voci retributive utili a TFR;
- 1% aggiuntivo a carico Amministrazione (condizionato) calcolato sulle voci retributive utili a TFR.

Il contributo aggiuntivo a carico dell'Amministrazione è dovuto in costanza di versamento del contributo a carico del lavoratore. Il lavoratore può sospendere unilateralmente la contribuzione trascorsi 5 anni dalla data di adesione al Fondo e può esercitare la so-

spensione una sola volta nel corso del periodo associativo.

La Contribuzione figurativa (Quota TFR 2% + 1,5%) in via transitoria. Fino al consolidamento della struttura finanziaria del Fondo, si applicherà un tasso di rendimento corrispondente alla media dei rendimenti netti di un paniere di fondi di previdenza complementari presenti sul mercato.

Successivamente, consolidata la struttura finanziaria del Fondo, si applicherà il rendimento netto risultante dalla gestione.

La Contribuzione aggiuntiva (1% + 1%) si rivaluta secondo i tassi di rendimento netto risultante dalla gestione

La gestione finanziaria

I contributi dei lavoratori e delle lavoratrici vengono versati in una banca depositaria, scelta con una pubblica procedura, e vengono

investiti da un gestore finanziario, anch'esso scelto con una pubblica procedura, secondo le indicazioni del Consiglio d'Amministrazione.

Asset allocation strategica

- Per i fondi pensione il benchmark di riferimento è costituito dal rendimento del Tfr, l'obiettivo del fondo è quindi far rendere i risparmi in misura maggiore del TFR.

I comparti di investimento

Il fondo individua varie linee di investimento (comparti) che sono in genere: quello garantito, quello prudente e quello dinamico composti da un mix bilanciato in proporzione variabili di titoli obbligazionari o azionari.

Nella fase di avvio la Gestione è Monocomparto, negli esercizi successivi dopo il consolidamento del fondo ci sono più comparti. Il lavoratore all'atto dell'adesione sceglie il comparto di investimento nel quale far confluire i versamenti contributivi. Dopo un anno si può effettuare una nuova scelta.

Il lavoratore che sceglie il comparto garantito mette il suo capitale al sicuro.

La gestione finanziaria è controllata dal Consiglio d'Amministrazione che si serve anche di consulenti esterni.

Le prestazioni

Prima del pensionamento si può chiedere:

- l'anticipazione;
- il riscatto;
- il trasferimento.

Dopo il pensionamento

- la rendita pensionistica;
- prestazione in capitale;
- prestazione in rendita ed in capitale.

Anticipazione

È possibile l'anticipazione di tutto il maturato, con 8 anni di iscrizione al fondo, per

- spese sanitarie;
- acquisto e ristrutturazione prima casa per

il lavoratore o per i figli.

Possibilità di anticipazioni per

- congedi formazione e congedi parentali.

È prevista la possibilità di reintegrazione al fondo.

Riscatto

Perdita dei requisiti di partecipazione.

In mancanza del diritto a prestazione può essere chiesto il riscatto di tutto il maturato (liquidazione entro 6 mesi).

In caso di decesso, la posizione stessa viene riscattata dal coniuge, dai figli, dai genitori a carico. In mancanza di tali soggetti o di diverse disposizioni (indicazione di un benefi-

ciario) la posizione rimane al Fondo contrattuale.

In caso di decesso, la posizione agli eredi per gli iscritti a forme pensionistiche individuali.

Trasferimento

Per il trasferimento da un fondo ad un altro devono passare 3 anni a iscrizione. Nei primi 5 anni di vita del fondo occorrono 5 anni di iscrizione.

La pensione complementare (rendita)

- **Prestazione pensionistica per vecchiaia:** 5 anni di partecipazione al Fondo ed età anagrafica sistema pensionistico obbligatorio;
- **Prestazione pensionistica per anzianità:** 15 anni di partecipazione al Fondo età anagrafica inferiore all'obbligatoria di max 10

anni e cessazione attività lavorativa.

La liquidazione del maturato può essere richiesta in capitale nella misura max del 50%; se la rendita ricavabile dal montante maturato è inferiore all'assegno sociale allora si può chiedere tutta la prestazione in capitale.

La rendita può essere: vitalizia, contrassicurata, reversibile

- **Vitalizia** che dura tutta la vita
- **Contrassicurata** viene corrisposto agli eredi il montante residuo
- **Reversibile** in caso di decesso va agli eredi aventi diritto o al beneficiario designato.

Per l'erogazione della rendita il fondo stipula apposite convenzioni con una o più imprese di assicurazione.

Il calcolo della Rendita

Si ottiene moltiplicando il montante per il coefficiente di conversione.

Esso dipende da:

- **Basi demografiche:** Si basano sulle speranze di vita in relazione al sesso ed all'età al momento della richiesta della rendita.

- **Tasso Tecnico:** nelle assicurazioni vita è il rendimento minimo che viene riconosciuto dalla compagnia in via anticipata sulla rata di rendita (accrescendone l'importo).
- **Caricamenti:** i costi gestionali delle imprese assicurative

Normativa e Accordi di riferimento della Previdenza complementare nel Pubblico Impiego

- Dlgs 124/1993
- L. 335/1995
- L. 449/1997
- Dlgs 47/2000
- L. 243/2004
- Dlgs 252/2005
- Accordo Quadro 29/7/1999
- DPCM 20/12/1999
- Accordo istitutivo Fondo Perseo 14/5/2007
- Accordo istitutivo Fondo Sirio 1/10/2007
- Atto costitutivo Fondo Perseo 21/12/2010
- Atto costitutivo Fondo Sirio 14/9/2011
- Delibera di fusione del CdA di Perseo del 29/4/2014
- Delibera di fusione del CdA di Sirio del 29/4/2014
- Spipula dell'atto di fusione il 29/9/ 2014
- Operatività del Fondo unificato dal 1.10.2014

IL Fondo pensione Complementare Perseo Sirio

Perseo Sirio è un fondo negoziale a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale.

- Comparto SSN;
- Area Dirigenziale Regioni e AALL;
- Dirigenti SSN;
- Segretari comunali e provinciali.

Destinatari

Lavoratrici e Lavoratori con:

- contratto a tempo indeterminato;
- contratto part-time a tempo indeterminato;
- contratto a tempo determinato anche part-time;
- ogni altra tipologia di rapporto di lavoro flessibile di durata pari o superiore a tre mesi continuativi.

Altri Destinatari

- Appartenenti a settori affini, a condizione che vengano stipulati dalle OO.SS. appositi accordi per disciplinare l'adesione;
- personale di Enti ed organizzazioni regionali ed interregionali, Personale di ANCI, CINSEDO e UNIONCAMERE, Personale Case di cura private, Personale dei servizi esternalizzati secondo l'ordinamento vigente, Personale dipendente di imprese del privato e privato sociale eroganti servizi socio-sani-

Comparti interessati

- Regioni e AALL;

- tari assistenziali ed educativi;
- dipendenti OO.SS. firmatarie accordo istitutivo Fondo o firmatari CCNL Comparti AALL, SSN e Aree Dirigenziali (compresi quelli in aspettativa ai sensi art. 31 L. 300/1970);
- Ministeri, Enti Pubblici non economici, Agenzie Fiscali, Cnel, Enac, PCM, Università e Ricerca.

.....

I lavoratori interessati devono leggere attentamente la nota informativa. Nella nota in particolare, nella parte relativa alle principali caratteristiche della forma pensionistica riportate nella scheda sintetica, sono riportate le informazioni riguardo ai costi, alle opzioni di investimento e ai relativi rischi, al fine di consentire di poter effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. Sulle forme di previdenza complementare vigila l'autorità indipendente Couip.

.....

Il regime fiscale

- Defiscalizzazione di € 309,87 (£ 600.000) per ogni anno di servizio;
- quota esente del 26,04% (IBU) e del 40,98% (IPS);
- tassazione in funzione del reddito di riferimento.
- Il 12% del reddito complessivo;
- l'importo assoluto di € 5164,57 annui;
- Il doppio del TFR versato per previdenza complementare.

La tassazione delle prestazioni

- Le prestazioni in forma periodica vengono tassate: sulla base imponibile al 31/12/2000 nella misura dell'87,50% e per le somme maturate successivamente con tassazione ordinaria, al netto di quanto già tassato;
- le prestazioni in capitale sono soggette a tassazione separata;
- anticipazioni: è utilizzato il criterio della tassazione separata, sull'ammontare anticipato, al lordo delle rivalutazioni già tassate ed al netto dei contributi non dedotti.

TFR

- rendimenti tassati del 20% ;
- applicazione dell'aliquota media individuale degli ultimi 5 anni sulla prestazione lorda.

Contributi

I contributi versati sono deducibili dal reddito imponibile entro il limite più basso tra:

Alla definitiva liquidazione si conguaglia l'imposta già versata;

- riscatti: se per cause non dipendenti dalla volontà del lavoratore e del datore è utiliz-

zato il criterio della tassazione separata.

Diversamente si applica la tassazione ordinaria, ma al netto di quanto già tassato.

TABELLE ESEMPLIFICATIVE

(ESEMPIO))

Contribuzione (lavoratore in TFR)

REDDITO LAVORATORE: € 22.000 annui

QUANTO VERSO € 220 (17,00 € al mese circa)

QUANTO RICEVO
Contributo amministrazione:
€ 220

A QUANTO RINUNCIO
La trattenuta in busta paga
 $€ 220 \times (1 - 0,27) = 160 €$
(€ 13 al mese circa)

Totale risparmio: $220 + 220 = € 440 - 16 = € 424$

Carico contributivo effettivo a carico del lavoratore: € 160

(ESEMPIO))

Contribuzione (lavoratore OPTANTE)

REDDITO LAVORATORE: € 22.000 annui

QUANTO VERSO:
€ 220 (17,00 € al mese circa)

QUANTO RICEVO
Contributo amministrazione: € 220
Incentivo a carico dello Stato: € 264

A QUANTO RINUNCIO
Trattenuta in busta paga:
 $€ 220 \times (1 - 0,27) = 160 €$
(€ 13 al mese circa)

Totale risparmio: $220 + 220 + 264 = € 704 - 16 = € 688$

Carico contributivo effettivo a carico del lavoratore: € 160

Se ti iscrivi al Fondo pensione Perseo Sirio avrai:

- il **contributo dell'1% dell'amministrazione** che altrimenti perderesti;
- la **certezza della restituzione del TFR** che non è mai in pericolo, perché è gestito figurativamente dall'ex INPDAP e perché il comparto garantito assicura la restituzione del capitale;
- il diritto, al pensionamento, che **tutto il capitale sia trasformato in rendita** oppure il **50% in unica soluzione subito, senza dover aspettare uno o due anni ed il resto in rendita** sui contributi che versi con la deduzione del reddito fino a 5164.57 euro!

.....
(TANTO PER DARE UN' IDEA)

Assunto prima del 2001

<i>Retribuzione annua</i>	<i>26.000 oggi</i>
<i>Retribuzione annua</i>	<i>28.000 al pensionamento</i>
	<i>30 anni di servizio all'atto dell'adesione</i>
	<i>10 anni ancora al lavoro</i>
<i>Se non si iscrive il suo TFS sarà</i>	<i>€ 74.800,00 (28.000x0.8/12x 40= 74.800)</i>

.....
Decide di iscriversi

<i>Tfs calcolato ad oggi su 30 anni di servizio e retribuzione di 26.000 euro</i>	
<i>26.000*0.8/12*30= 52.000</i>	
<i>Tfr per 10 anni calcolata su una retribuzione media di 27.000 euro = 19.000</i>	
<i>1% contributo del lavoratore</i>	<i>2.400</i>
<i>1% contributo del datore di lavoro</i>	<i>2.400</i>
<i>1,5% su base Tfs</i>	<i>1.000</i>
<i>Rendimenti finanziari</i>	<i>6.000</i>

.....
Montante accumulato

<i>Tfs maturato all'adesione</i>	<i>52.000</i>
<i>Tfr maturato dall'adesione</i>	<i>19.000</i>
<i>1% contributo del lavoratore</i>	<i>2.400</i>
<i>1% contributo del datore di lavoro</i>	<i>2.400</i>
<i>1,5% su base Tfs</i>	<i>1.000</i>
<i>Rendimenti finanziari</i>	<i>6.000</i>
Totale	82.800

.....

(112)) Orizzonte pensioni

Per quesiti e informazioni : **linguella@fpcgil.it** (per la pensione complementare)
marchini@fpcgil.it (per la pensione obbligatoria)

**FUNZIONE
PUBBLICA**

